SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 novembre 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2014, n. **167**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
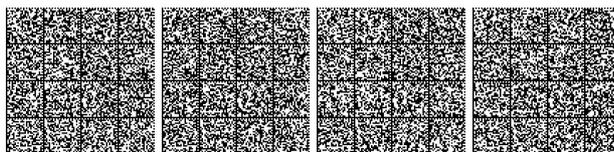
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE
E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino (di seguito denominate le «Parti»);

Considerata la necessità di sviluppare la cooperazione nel settore della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al riciclaggio, al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici, nonché al traffico di migranti e ad altre forme di criminalità;

Consapevoli che la criminalità ha effetti negativi per entrambe le Parti, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere, la vita e la salute dei propri cittadini;

Riconoscendo l'importanza della cooperazione transfrontaliera e dell'esigenza di integrare il momento investigativo e quello preventivo per lo sviluppo di efficaci azioni di contrasto alle fenomenologie delittuose, che incidono sulla percezione della sicurezza della cittadinanza;

Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale - firmata il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 14 dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi Protocolli aggiuntivi, nonché le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939;

Valutando l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C. Interpol della Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 settembre 2006;

Nel rispetto del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi;

Considerando gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale di entrambi i Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Obbligo di cooperazione

1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo.

2. Il presente Accordo non avrà effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.

Art. 2.

Settori della cooperazione

1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito di beni culturali;

b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione;

c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori;

d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;

e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive;

f) riciclaggio, reati economici e finanziari.

2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sottocopertura.

Art. 3.

Modalità di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi:

a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo;

b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli;

c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attività criminali;

d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonché sulle relative attività svolte;

e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle tecniche di analisi;

f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonché delle vittime di tali reati;

g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti;

h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonché delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione;

i) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 5;

l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due Parti;

m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le prassi di interesse reciproco;

n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di operazioni congiunte, le cui modalità esecutive potranno essere definite in un successivo Protocollo;

o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti di reciproco interesse istituzionale.

2. Allo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso un'attività di prevenzione generale e controllo del territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la criminalità, le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A tal fine ciascuna Parte indicherà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte.

Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese.

Le Parti potranno, altresì, avviare progettualità volte a migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio di interesse comune per renderli più rispondenti alle realtà locali.

3. Le Parti concordano sulla necessità di rendere più rapido lo scambio e l'utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di Polizia concernenti, oltre alla criminalità organizzata, anche la prevenzione e la repressione della criminalità in genere nonché dei dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto nazionali» che sono:

per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;

per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria.

Il «punto di contatto» che riceve la richiesta, nel rispetto del proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo, comunicandone l'esito al «punto di contatto» richiedente.

Le modalità di comunicazione saranno regolate attraverso specifiche intese tecniche.

Art. 4.

Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti

1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani di cui le Parti sono membri.

2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile, scambiati fra le Parti sono soggetti agli stessi standard di protezione che si applicano ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia.

3. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a garantire un analogo livello di protezione dei dati personali. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.

4. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.
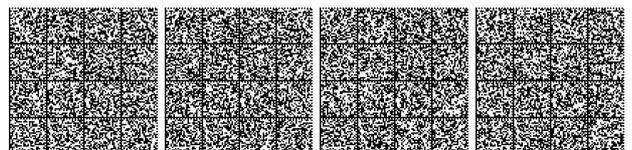
5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo.

6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati.

7. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o possano dare adito a dubbi significativi.

Art. 5.

Richieste di assistenza

1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza pervenute dalla Parte interessata o su iniziativa della Parte che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Parte.

2. Una Parte può trasferire, in assenza di richiesta, informazioni all'altra Parte se sussistono ragioni per ritenere che siano d'interesse per quest'ultima.

3. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, ovvero per via telematica.

4. Le richieste di assistenza contengono:

a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte cui è indirizzata la richiesta di assistenza;

b) informazioni dettagliate sul caso;

c) lo scopo e i motivi della richiesta;

d) una descrizione dell'assistenza richiesta;

e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.

Art. 6.

Esecuzione della richiesta

1. La Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per procedere all'esecuzione della richiesta nel modo più rapido e completo possibile.

2. Nel corso dell'esecuzione della richiesta si applica la legge della Parte richiesta.

3. La Parte richiesta può sollecitare alla Parte richiedente ulteriori informazioni qualora le ritenga necessarie per l'adeguata esecuzione della richiesta.

4. Nel caso in cui la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione immediata della richiesta possa interferire con il procedimento penale avviato nel proprio Stato, può differire l'esecuzione della richiesta o subordinarla a condizioni che sono comunicate alla Parte richiedente e da questa accettate espressamente.

5. Salvo che la legislazione nazionale stabilisca altri limiti temporali, la Parte richiesta deve comunicare i risultati della richiesta alla Parte richiedente nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

Art. 7.

Diniego d'assistenza

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza può essere negata, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alla sovranità, sicurezza o interessi nazionali dello Stato della Parte richiesta;

b) l'esecuzione della richiesta è in conflitto con le proprie leggi nazionali o con gli impegni internazionali dello Stato della Parte richiesta;

c) la richiesta non è collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza;

d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attività svolte dall'altra Parte.

2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l'assistenza può essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni.

3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.

Art. 8.

Autorità competenti ed obbligo a cooperare

1. Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politi-

ci - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo.

3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2.

4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol».

Art. 9.

Riunioni e consultazioni

Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario, tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione.

Art. 10.

Composizione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti.

Art. 11.

Rapporti con altri trattati internazionali

1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti.

Art. 12.

Spese

1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese.

2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.

Art. 13.

Lingua di cooperazione

Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana.

Art. 14.

Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti all'altra Parte circa la sua intenzione di porre fine all'accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare emendamenti al presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, in lingua italiana.

Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell'anno 2012

p. *Il Governo della Repubblica italiana*
CANCELLIERI

p. Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino
MULARONI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1166):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 14 novembre 2013.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 dicembre 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 10 dicembre 2013 e il 12 febbraio 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2271):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 giugno 2014 e il 23 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.

14G00178
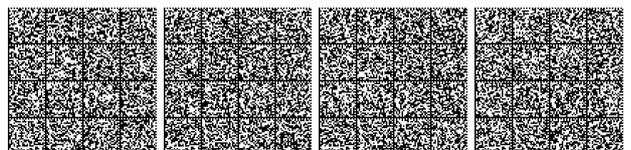
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014.

Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 29, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013";

Considerato che l'art. 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013;

Considerato che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che riguardano gli enti territoriali e i loro enti strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalità che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.

Art. 2.

Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 3.

Schemi e modalità da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni centrali dello Stato

1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all'articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell'attività/provento, nonché del centro di responsabilità, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilità, della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all'allegato 1.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresì i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4.

Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni regionali

1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità indicate all'art. 2.

3. Nelle more dell'armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilità finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.
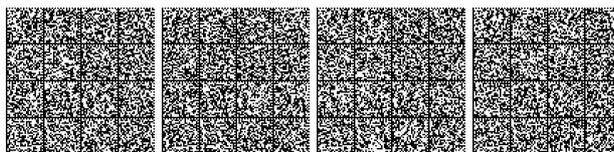
Art. 5.

Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti locali

1. Nelle more dell'armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 6.

Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità finanziaria

1. Per le altre amministrazioni in contabilità finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto.

2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 7.

Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali

1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5 del presente decreto).

2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in materia sanitaria.

3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 8.

Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità economica

1. Per le amministrazioni in contabilità civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" (allegato 6 del presente decreto).

2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate all'art. 2.

Art. 9.

Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la
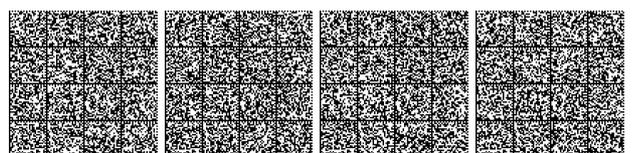
somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.

8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.

Art. 10.

Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg. ne - Prev. n. 2781

ALLEGATO 1 – SCHEMA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ENTRATE E ALLA SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO

Entrate

Legge di bilancio (LB)	Rendiconto
Esercizio Finanziario	Esercizio Finanziario
Stato di Previsione (codice)	Stato di Previsione (codice)
Capitolo di Entrata (codice e descrizione alfanumerica)	Capitolo di Entrata (codice e descrizione alfanumerica)
Articolo di Entrata (codice e descrizione alfanumerica)	Articolo di Entrata (codice e descrizione alfanumerica)
Titolo (codice e descrizione alfanumerica)	Titolo (codice e descrizione alfanumerica)
Natura (codice e descrizione alfanumerica)	Natura (codice e descrizione alfanumerica)
Tipologia (codice e descrizione alfanumerica)	Tipologia (codice e descrizione alfanumerica)
Attività/Provento (codice e descrizione alfanumerica)	Attività/Provento (codice e descrizione alfanumerica)
Categoria (codice e descrizione alfanumerica)	Categoria (codice e descrizione alfanumerica)
Centro di responsabilità (descrizione alfanumerica)	Centro di responsabilità (descrizione alfanumerica)
Previsioni iniziali di competenza	Previsioni iniziali di competenza
Previsioni iniziali di cassa	Previsioni iniziali di cassa
	Previsioni iniziali residui
	Previsioni definitive di competenza
	Previsioni definitive di cassa
	Previsioni definitive residui
	Versato in conto competenza
	Versato in conto residui
	Versato - cassa
	Rimasto da versare in conto competenza
	Rimasto da versare in conto residui
	Rimasto da riscuotere in conto competenza
	Rimasto da riscuotere in conto residui
	Entrate complessive conto competenza
	Entrate complessive conto residui
	Entrate complessive conto cassa
	Residui al 31/12

Spesa

Legge di bilancio (LB)	Rendiconto
Esercizio finanziario	Esercizio finanziario
Stato di previsione/Ministero (codice e descrizione alfanumerica)	Stato di previsione/Ministero (codice e descrizione alfanumerica)
Centro di responsabilità /CDR (codice e descrizione alfanumerica)	Centro di responsabilità /CDR (codice e descrizione alfanumerica)
Capitolo (codice e descrizione alfanumerica)	Capitolo (codice e descrizione alfanumerica)
Missione (codice e descrizione alfanumerica)	Missione (codice e descrizione alfanumerica)
Programma (codice e descrizione alfanumerica)	Programma (codice e descrizione alfanumerica)
Titolo (codice e descrizione alfanumerica)	Titolo (codice e descrizione alfanumerica)
Categoria economica (codice e descrizione alfanumerica)	Categoria economica (codice e descrizione alfanumerica)
COFOG al livello 1,2,3 (codice e descrizione alfanumerica)	COFOG al livello 1,2,3 (codice e descrizione alfanumerica)
Eventuale % di attribuzione COFOG al capitolo	Eventuale % di attribuzione COFOG al capitolo
Stanziamento iniziale di competenza	Stanziamento iniziale di competenza
Stanziamento iniziale di cassa	Stanziamento iniziale di cassa
	Stanziamento definitivo di competenza
	Stanziamento definitivo di cassa
	Impegni a rendiconto
	Pagamenti in conto competenza
	Pagamenti in conto residui
	Residui al 31/12
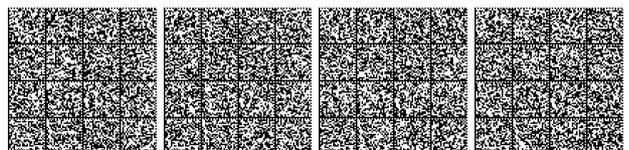
ALLEGATO 2 – REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA/ENTI REGIONALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate

DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):

PROSPETTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA/ENTI REGIONALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA:

DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):

			ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA SIOPE	COMPETENZA		CASSA	
					di cui GSA		di cui GSA
1			TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				
1	01		TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE				
1	02		TRIBUTI PROPRI - TASSE				
1	03		QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO				
1	04		TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME				
2			TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI				
2	01		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
2	01	01	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale				
2	01	02	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza				
2	01	03	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali				
2	02		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO				
2	03		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
3			TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3	01		REDDITI DA CAPITALE				
3	02		ALTRE ENTRATE CORRENTI				
4			TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
4	01		ALIENAZIONE DI BENI				
4	02		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
4	02	01	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale				
4	02	02	Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza				
4	02	03	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali				
4	03	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO				
4	04	01	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI				
4	05		ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI				
5			TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI,PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE				
6			TITOLO 6°: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
			TOTALE ENTRATE				

'(*) I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli accertamenti e le riscossioni.

Spesa
DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):
Settori di intervento 1-17

CODIFICA ECONOMICA SIOPE/CODIFICA FUNZIONALE DI II GRADO - SETTORI DI INTERVENTO	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17	
	Ordinamento degli ufici - Amministrazione generale ed organi istituzionali		Lavoro		Polizia Amministrativa e Servizi Antincendi		Istruzione e diritto allo studio		Orientamento e formazione professionale		Organizzazione della cultura e relative strutture		Assistenza sociale e relative strutture		Difesa della salute e relative strutture		Sport e tempo libero		Agricoltura e zootecnia		Foreste		Sviluppo dell'economia montana		Acque minerali, termali, cave, torbiere ed altre attività estrattive		Caccia e pesca		Opere pubbliche non considerate negli altri settori		Acquedotti, fognature e altre opere igieniche		Viabilità	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 TITOLO 1°: SPESE CORRENTI																																		
1 01 01 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																																		
1 02 PERSONALE																																		
1 03 01 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																																		
1 04 01 UTILIZZO BENI DI TERZI																																		
1 05 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI																																		
1 05 01 Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																																		
1 05 02 Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza																																		
1 05 03 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																																		
di cui Trasferimenti correnti a Province																																		
di cui Trasferimenti correnti a Comuni																																		
1 06 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																																		
1 06 01 Trasferimenti correnti all'estero																																		
1 06 02 Trasferimenti correnti a Imprese																																		
1 06 03 Trasferimenti correnti ad altri soggetti																																		
1 07 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																																		
1 08 01 IMPOSTE E TASSE																																		
1 09 01 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																																		
1 10 FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																																		
1 11 01 FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																																		
2 TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE																																		
2 01 INVESTIMENTI FISSI																																		
2 02 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD																																		
2 02 01 Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione																																		
2 02 02 Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza																																		
2 02 03 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni																																		
di cui Trasferimenti in c/capitale a Province																																		
di cui Trasferimenti in c/capitale a Comuni																																		
2 03 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI																																		
2 03 01 Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere																																		
2 03 02 Trasferimenti in conto capitale a Imprese																																		
2 03 03 Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																																		
2 04 01 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI																																		
2 05 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																																		
2 06 FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																																		
2 07 01 FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																																		
2 08 01 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																																		
3 TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																																		
4 TITOLO 4°: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI																																		
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																																		

(*) I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli impegni e i pagamenti.

Segue
DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):
Settori di intervento 18-32

CODIFICA ECONOMICA SIOPE/CODIFICA FUNZIONALE DI II GRADO - SETTORI DI INTERVENTO	18 Trasporto su strada		19 Trasporto ferroviario		20 Trasporto marittimo e navigazione interna		21 Trasporto aereo		22 Altri trasporti		23 Artigianato		24 Turismo e industria alberghiera		25 Fiere, mercati, commercio interno		26 Edilizia abitativa		27 Urbanistica		28 Industria e fonti di energia		29 Protezione della natura, beni ambientali, parchi e riserve		30 Ricerca scientifica		31 Oneri finanziari		32 Spese non attribuite		33 Interventi non ripartibili a favore della finanza locale		34 Previdenza sociale		Totale spesa	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 TITOLO 1°: SPESE CORRENTI																																				
1 01 01 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																																				
1 02 PERSONALE																																				
1 03 01 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																																				
1 04 01 UTILIZZO BENI DI TERZI																																				
1 05 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI																																				
1 05 01 Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																																				
1 05 02 Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza																																				
1 05 03 Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																																				
di cui Trasferimenti correnti a Province																																				
di cui Trasferimenti correnti a Comuni																																				
1 06 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																																				
1 06 01 Trasferimenti correnti all'estero																																				
1 06 02 Trasferimenti correnti a Imprese																																				
1 06 03 Trasferimenti correnti ad altri soggetti																																				
1 07 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																																				
1 08 01 IMPOSTE E TASSE																																				
1 09 01 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																																				
1 10 FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																																				
1 11 01 FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																																				
2 TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE																																				
2 01 INVESTIMENTI FISSI																																				
2 02 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD																																				
2 02 01 Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione																																				
2 02 02 Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza																																				
2 02 03 Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni																																				
di cui Trasferimenti in c/capitale a Province																																				
di cui Trasferimenti in c/capitale a Comuni																																				
2 03 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI																																				
2 03 01 Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere																																				
2 03 02 Trasferimenti in conto capitale a Imprese																																				
2 03 03 Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																																				
2 04 01 PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI																																				
2 05 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																																				
2 06 FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																																				
2 07 01 FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																																				
2 08 01 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																																				
3 TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																																				
4 TITOLO 4°: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI																																				
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																																				

(*) I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli impegni e i pagamenti.

ALLEGATO 3 - ENTI LOCALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Entrate

DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):

ENTRATE PER CODIFICA ECONOMICA		COMPETENZA	CASSA
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		
Categoria 1^	Imposte		
Categoria 2^	Tasse		
Categoria 3^	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie		
	TOTALE TITOLO I		
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
Categoria 1^	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato		
Categoria 2^	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione		
Categoria 3^	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate		
Categoria 4^	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		
Categoria 5^	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti		
	TOTALE TITOLO II		
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Categoria 1^	Proventi di servizi pubblici		
Categoria 2^	Proventi di beni comunali		
Categoria 3^	Interessi su anticipazioni o crediti		
Categoria 4^	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
Categoria 5^	Proventi diversi		
	TOTALE TITOLO III		
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Categoria 1^	Alienazione di beni patrimoniali		
Categoria 2^	Trasferimenti di capitali dallo Stato		
Categoria 3^	Trasferimenti di capitali dalla Regione		
Categoria 4^	Trasferimenti di capitali da altri enti del settore pubblico		
Categoria 5^	Trasferimenti di capitali da altri soggetti		
Categoria 6^	Riscossioni di crediti		
	TOTALE TITOLO IV		
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Categoria 1^	Anticipazioni di cassa		
Categoria 2^	Finanziamenti a breve termine.		
Categoria 3^	Assunzioni di mutui e prestiti		
Categoria 4^	Emissioni di prestiti obbligazionari		
	TOTALE TITOLO V		
	TOTALE titolo VI - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

(*) I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli accertamenti e le riscossioni.
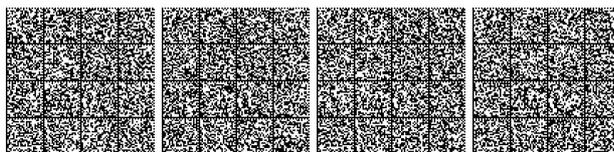
Spesa

DATI PREVISIONALI/DI RENDICONTO ANNO (*):

INTERVENTI/FUNZIONI E SERVIZI	Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo		Funzioni relative alla giustizia		Funzioni di polizia locale		Funzione di istruzione pubblica		Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		Funzioni nel settore sportivo e ricreatico		Funzioni nel campo turistico		Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti		Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente		Funzioni nel settore sociale		Funzioni nel campo dello sviluppo economico		Funzioni relative a servizi produttivi		Totale spese	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
1 Personale																								
2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime																								
3 Prestazioni di servizi																								
4 Utilizzo di beni di terzi																								
5 Traferimenti																								
6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi																								
7 Imposte e tasse																								
8 Oneri straordinari della gestione corrente																								
9 Ammortamenti di esercizio																								
10 Fondo svalutazione crediti																								
11 Fondo di riserva																								
12 TOTALE TITOLO 1°: SPESE CORRENTI																								
1 Acquisizione di beni immobili																								
2 Espropri e servitù onerose																								
3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia																								
4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia																								
5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature																								
6 Incarichi professionali esterni																								
7 Trasferimenti di capitali																								
8 Partecipazioni azionarie																								
9 Conferimenti di capitale																								
10 Concessioni di crediti e anticipazioni																								
11 TOTALE TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE																								
TOTALE TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI																								
TOTALE TITOLO 4°: SPESE PER SERVIZI PER CONTO																								
TOTALE SPESE PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																								

(*) I dati previsionali indicano le previsioni di competenza e di cassa, i dati di rendiconto indicano gli impegni e i pagamenti.

ALLEGATO 4 – ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

Sezione	Livelli	Voce	ANNO N competenza	cassa
E	**I**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**		
E	II	Tributi		
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati		
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità		
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali		
E	III	Compartecipazioni di tributi		
E	II	Contributi sociali e premi		
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori		
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate		
E	II	Fondi perequativi		
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		
E	**I**	**Trasferimenti correnti**		
E	II	Trasferimenti correnti		
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie		
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese		
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	**I**	**Entrate extratributarie**		
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
E	III	Vendita di beni		
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
E	II	Interessi attivi		
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine		
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		
E	III	Altri interessi attivi		
E	II	Altre entrate da redditi da capitale		
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		
E	III	Altre entrate da redditi da capitale		
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti		
E	III	Indennizzi di assicurazione		
E	III	Rimborsi in entrata		
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.		
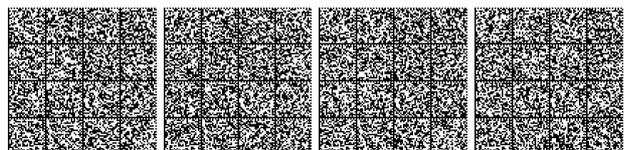
SEGUE (1): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

E	I	**Entrate in conto capitale**		
E	II	Tributi in conto capitale		
E	III	Imposte da sanatorie e condoni		
E	III	Altre imposte in conto capitale		
E	II	Contributi agli investimenti		
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese		
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese		
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		
E	III	Alienazione di beni materiali		
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
E	III	Alienazione di beni immateriali		
E	II	Altre entrate in conto capitale		
E	III	Permessi di costruire		
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari		
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.		

SEGUE (2): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

E	**I**	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**		
E	II	Alienazione di attività finanziarie		
E	III	Alienazione di partecipazioni		
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Riscossione crediti di breve termine		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo		
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica		
E	III	Prelievi da depositi bancari		
E	**I**	**Accensione Prestiti**		
E	II	Emissione di titoli obbligazionari		
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine		
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
E	II	Accensione prestiti a breve termine		
E	III	Finanziamenti a breve termine		
E	III	Anticipazioni		
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine		
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie		
E	II	Altre forme di indebitamento		
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali		
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario		
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
E	III	Accensione Prestiti - Derivati		
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli		
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli		
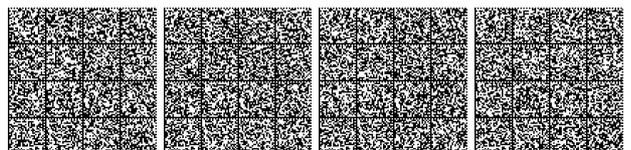
SEGUE (3): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

E	I	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**		
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
E	I	**Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione**		
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
E	I	**Entrate per conto terzi e partite di giro**		
E	II	Entrate per partite di giro		
E	III	Altre ritenute		
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione		
E	III	Altre entrate per partite di giro		
E	II	Entrate per conto terzi		
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		
E	III	Depositi di/presso terzi		
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		
E	III	Altre entrate per conto terzi		
U	I	**Spese correnti**		
U	II	Redditi da lavoro dipendente		
U	III	Retribuzioni lorde		
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente		
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente		
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		
U	II	Acquisto di beni e servizi		
U	III	Acquisto di beni		
U	III	Acquisto di servizi		
U	II	Trasferimenti correnti		
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie		
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese		
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Trasferimenti di tributi		
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni		
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria		
U	II	Fondi perequativi		
U	III	Fondi perequativi		
U	II	Interessi passivi		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	III	Interessi passivi su buoni postali		
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine		
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Altri interessi passivi		
U	II	Altre spese per redditi da capitale		
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita		
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose		
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate		
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)		
U	III	Rimborsi di imposte in uscita		
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	II	Altre spese correnti		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti		
U	III	Fondo pluriennale vincolato		
U	III	Versamenti IVA a debito		
U	III	Premi di assicurazione		
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		
U	III	Altre spese correnti n.a.c.		
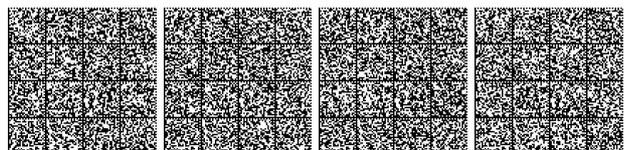
SEGUE (4): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

U	I	Spese in conto capitale		
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U	III	Altri tributi in conto capitale		
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
U	III	Beni materiali		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti		
U	III	Beni immateriali		
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U	II	Contributi agli investimenti		
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese		
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Altre spese in conto capitale		
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale		
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.		

SEGUE (5): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

U	I	**Spese per incremento attività finanziarie**		
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie		
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Concessione crediti di breve termine		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo		
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U	III	Versamenti a depositi bancari		
U	I	**Rimborso Prestiti**		
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine		
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U	II	Rimborso prestiti a breve termine		
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine		
U	III	Chiusura Anticipazioni		
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento		
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali		
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U	III	Rimborso prestiti - Derivati		
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli		

SEGUE (6): Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

U	**I**	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
U	**I**	**Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione**		
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
U	**I**	**Uscite per conto terzi e partite di giro**		
U	II	Uscite per partite di giro		
U	III	Versamenti di altre ritenute		
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione		
U	III	Altre uscite per partite di giro		
U	II	Uscite per conto terzi		
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
U	III	Depositi di/presso terzi		
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
U	III	Altre uscite per conto terzi		

ALLEGATO 5 – ENTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Anno T
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	
Totale A)	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	-
a) Acquisti di beni sanitari	
b) Acquisti di beni non sanitari	
2) Acquisti di servizi sanitari	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	-
a) Servizi non sanitari	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
c) Formazione	
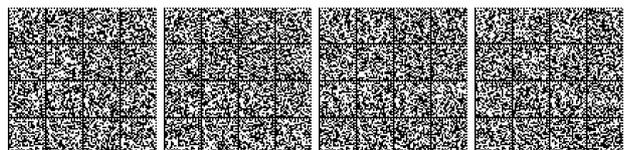
SEGUE: Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN

4) Manutenzione e riparazione	
5) Godimento di beni di terzi	
6) Costi del personale	-
a) Personale dirigente medico	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
c) Personale comparto ruolo sanitario	
d) Personale dirigente altri ruoli	
e) Personale comparto altri ruoli	
7) Oneri diversi di gestione	
8) Ammortamenti	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
11) Accantonamenti	-
a) Accantonamenti per rischi	
b) Accantonamenti per premio operosità	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	
Totale B)	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
Totale C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
2) IRES	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-
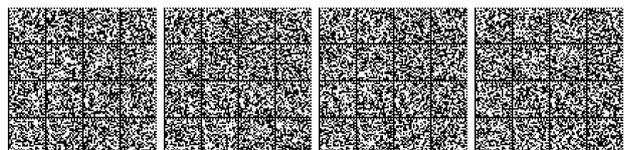
ALLEGATO 6 – ALTRI ENTI IN CONTABILITA' ECONOMICA

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

		Anno n	
		Parziali	Totali
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
	1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		
	a) contributo ordinario dello Stato		
	b) corrispettivi da contratto di servizio		
	b.1) con lo Stato		
	b.2) con le Regioni		
	b.3) con altri enti pubblici		
	b.4) con l'Unione Europea		
	c) contributi in conto esercizio		
	c.1) contributi dallo Stato		
	c.2) contributi da Regioni		
	c.3) contributi da altri enti pubblici		
	c.4) contributi dall'Unione Europea		
	d) contributi da privati		
	e) proventi fiscali e parafiscali		
	f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		
	2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
	4) incremento di immobili per lavori interni		
	5) altri ricavi e proventi		
	a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
	b) altri ricavi e proventi		
	Totale valore della produzione (A)		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	7) per servizi		
	a) erogazione di servizi istituzionali		
	b) acquisizione di servizi		
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		
	8) per godimento di beni di terzi		
	9) per il personale		
	a) salari e stipendi		
	b) oneri sociali		
	c) trattamento di fine rapporto		
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
	10) ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	12) accantonamento per rischi		
	13) altri accantonamenti		
	14) oneri diversi di gestione		
	a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
	b) altri oneri diversi di gestione		
	Totale costi (B)		
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		

SEGUE: Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

C)	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**		
15)	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16)	altri proventi finanziari		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
17)	interessi ed altri oneri finanziari		
	a) interessi passivi		
	b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
	c) altri interessi ed oneri finanziari		
17bis)	utili e perdite su cambi		
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**		
18)	rivalutazioni		
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)	svalutazioni		
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	Totale delle rettifiche di valore (18-19)		
E)	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**		
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		
21)	Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		
	Totale delle partite straordinarie (20-21)		
Risultato prima delle imposte			
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		

14A08772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Eboli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Eboli (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, da diciassette consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
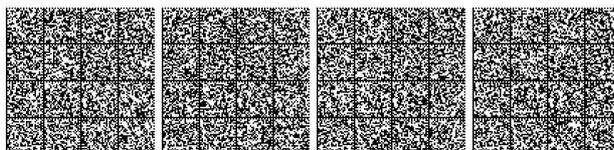
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Vincenza Filippi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Eboli (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 settembre 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 settembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Eboli (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Vincenza Filippi.

Roma, 18 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A08791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Albaredo d'Adige (Verona);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Lorusso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 settembre 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con prov-

vedimento dell'8 settembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albaredo d'Adige (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Lorusso.

Roma, 18 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A08792

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. dott. Lapo PISTELLI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2014, con il quale l'on. dott. Paolo GENTILONI SILVERI è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 novembre 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Lapo PISTELLI, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. dott. Lapo PISTELLI, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e Affari esteri, reg.ne - Prev. n. 2947

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2014 con il quale Paolo Gentiloni Silveri è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Vice Ministro

Decreta

Art. 1.

Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai Direttori generali, ai Funzionari della carriera diplomatica ed ai Dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro On. Lapo Pistelli, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) questioni relative alla Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

b) relazioni bilaterali con i Paesi del Nord Africa e dell'Africa sub-sahariana;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Golfo Persico, Iran e Iraq;

d) relazioni bilaterali con la Turchia, i Paesi del Caucaso, le Repubbliche centrasiatiche e la Russia;

e) temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Agenzie Specializzate;

f) temi relativi alle politiche ambientali ed energetiche;

g) questioni relative all'organizzazione di Expo 2015;

h) questioni relative alla internazionalizzazione delle imprese;

i) variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa;

l) questioni relative all'esportazione dei materiali di armamento;

m) riorganizzazione degli uffici all'estero e revisione della gestione delle risorse umane e finanziarie;

n) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO, l'Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America;

b) le relazioni bilaterali coi Paesi del Medio Oriente e le tematiche connesse al processo di pace;

c) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

d) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni Generali e dei Servizi;

e) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

f) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2014

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

14A08894

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2014.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti altresì gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visti i decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1995, n. 240, e 5 novembre 1996, recante «Integrazione al decreto mi-

nisteriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1996, n. 292;

Visti i decreti del Ministro della salute:

3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2008, n. 13;

Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per gli anni 2008-2013, rispettivamente approvati con decreti ministeriali 11 aprile 2008, 17 novembre 2009, 20 gennaio 2011, 7 ottobre 2011, 4 settembre 2012 e 29 ottobre 2013;

Visto l'Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 242/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2011, n. 113;

Visto l'Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 149/CRS);

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le province autonome, le quali a tal fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Vista la nota del 16 aprile 2014 con la quale il Centro nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2014;

Considerato che tali indicazioni sono state elaborate sulla base della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni dal 2008 al 2013, che costituiscono una base informativa indispensabile per la programmazione relativa all'anno 2014;

Tenuto conto che tali indicazioni, condivise anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per sé un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile e applicabile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2014;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del sistema trasfusionale italiano per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2014, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici posti con il Programma nazionale di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2013.

3. L'attuazione del programma è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

4. La realizzazione del programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4989

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati
Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

ANNO 2014
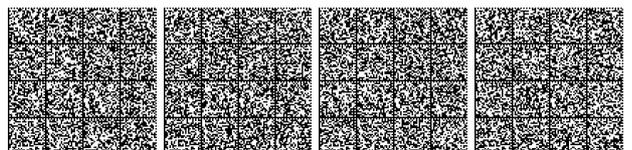
1. I risultati essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quinquennio 2009-2013

Nel quinquennio 2009-2013, la Rete trasfusionale italiana ha continuato a garantire l'autosufficienza nazionale per tutti i componenti del sangue ad uso clinico (globuli rossi, piastrine, plasma), con due Regioni (Lazio e Sardegna) ancora caratterizzate da una rilevante carenza strutturata di globuli rossi (GR), supportate dalle Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al proprio fabbisogno interno.

L'equilibrio dell'autosufficienza nazionale di GR è stato costantemente mantenuto, seppure con punte di transitoria difficoltà nel periodo estivo, in virtù degli scambi fra Regioni a produzione eccedentaria all'uopo programmata e Regioni carenti, nonché, per gli scambi non programmati ed in emergenza, grazie alla rete di relazioni tra le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, al coordinamento esercitato dal Centro nazionale sangue ed agli strumenti di comunicazione dallo stesso resi disponibili.

Per quanto concerne il livello di autosufficienza regionale e nazionale di medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale, l'andamento nel quinquennio conferma il divario fra la maggioranza delle Regioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto) che, anche grazie ad accordi interregionali cooperativi, hanno totalmente o parzialmente conseguito l'autosufficienza per i medicinali plasmaderivati prodotti, e le restanti Regioni (Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che sono ancora lontane o molto lontane dal raggiungimento di tale obiettivo.

I risultati quantitativi essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quinquennio 2009-2013 sono riportati nelle Figure 1 e 2, che illustrano i dati inerenti ai prodotti "strategici" del Sistema, rappresentati dai GR e dal plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (PMP). I dati di produzione, trasfusione e consumo[1] di GR e quelli relativi al PMP sono espressi, rispettivamente, come numero di unità / 1.000 pop / anno (unità ‰) e Kg / 1.000 pop / anno (Kg ‰). I dati rappresentano i risultati consolidati del quadriennio 2009-2012 e i risultati preliminari relativi all'anno 2013, registrati nel Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), previa trasmissione e validazione delle informazioni da parte delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali.

Per quanto concerne i risultati preliminari dell'anno 2013, un aspetto da sottolineare rispetto agli andamenti riportati nei Programmi annuali di autosufficienza definiti con i decreti del Ministro della salute nel periodo 2008-2012[2,3,4,5,6], è che per la prima volta è stata registrata a livello nazionale una netta flessione media della trasfusione di GR (-2%, circa 50.000 unità), con una conseguente diminuzione della produzione di GR (-1,5%) e del consumo (-1,3%). Come riportato in Tabella 1, tale fenomeno si è palesato con decrementi più significativi in Regioni del nord e del centro come Piemonte (-6%), Friuli Venezia Giulia (-5,9%), Marche (-5,5%), Emilia Romagna (-4,2%), Toscana (-3,7%), ed ha prodotto una diminuzione prossima al 2% anche in Lombardia; da notare, inoltre, la diminuzione più rilevante a livello nazionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente -7,4% e -7,9% .

---

[1] Si noti che, quando si parla di "consumo" di unità di GR, si intende l'insieme delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, sanitarie e per scadenza.

[2] Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, della legge 21 ottobre, n. 219. GU n.136 del 12 giugno 2008.

[3] Decreto del Ministro della salute 17 novembre 2009. Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009. GU n. 301 del 29 dicembre 2009.

[4] Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010. GU n. 82 del 9 aprile 2011.

[5] Decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011. GU n. 271 del 21novembre 2011.

[6] Decreto del Ministro della salute 4 settembre 2012. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012. GU n. 241 del 15 ottobre 2012.

Tab. 1 - Unità di Globuli rossi trasfuse 2012 - 2013*

Regioni	Unità GR trasfuse 2012	Unità GR trasfuse 2013	Δ % 2013 vs 2012
Valle d'Aosta	5.069	4.784	**-6,0**
Piemonte	190.369	179.611	**-6,0**
Liguria	69.330	69.955	**0,9**
Lombardia	457.189	449.287	**-1,8**
PA di Trento	23.166	21.570	**-7,4**
PA di Bolzano	22.946	21.262	**-7,9**
Friuli Ven. Giulia	60.453	57.103	**-5,9**
Veneto	235.664	234.711	**-0,4**
Emilia Romagna	230.834	221.548	**-4,2**
Toscana	173.622	167.376	**-3,7**
Umbria	42.000	41.822	**-0,4**
Marche	76.264	72.264	**-5,5**
Lazio	208.399	207.719	**-0,3**
Sardegna	106.942	104.982	**-1,9**
Abruzzo	52.541	52.818	**0,5**
Campania	138.289	142.615	**3,0**
Molise	13.487	13.844	**2,6**
Puglia	148.869	145.690	**-2,2**
Basilicata	23.092	22.860	**-1,0**
Calabria	62.655	60.894	**-2,9**
Sicilia	190.044	189.149	**-0,5**
ST Forze Armate	590	609	**3,1**
Totale	**2.531.814**	**2.482.473**	**-2,0**

*dati preliminari

Le rilevazioni preliminari riportate risultano sostanzialmente in linea con le previsioni definite nel Programma di autosufficienza per l'anno 2013[7], che per la prima volta preconizzava una stabilizzazione dei consumi di GR, con una accennata tendenza verso il decremento, poi concretizzatosi nelle rilevazioni a consuntivo sopra descritte. Il decremento medio reale delle unità trasfuse, tuttavia, è risultato significativamente discostato dalle previsioni formulate dalle Regioni e Province autonome.

Nel quinquennio, la produzione nazionale di GR, con un incremento progressivo fino al 2012 (2,5 unità ‰) e con la flessione registrata nel 2013, sostanzialmente allineata al descritto decremento del consumo nello stesso anno, ha comunque garantito la completa copertura del fabbisogni annuali reali. L'andamento degli indici regionali di produzione e consumo di unità di GR ‰ pop nel quinquennio ulteriormente conferma una rilevante variabilità fra Regioni, con *range* nella produzione (anno 2013) da 27,4 ‰ (Campania) a 55,6 ‰ (Friuli Venezia Giulia), e un *range* nel consumo da 27,1 ‰ (Campania) a 69,8 ‰ (Sardegna).

Le cessioni/acquisizioni interregionali di unità di GR a scopo compensativo hanno fatto mediamente registrare la movimentazione fra Regioni di circa 80.000 unità, acquisite, come previsto, prevalentemente dalle Regioni Sardegna e Lazio, che per tale motivo hanno totalizzato un debito in mobilità sanitaria interregionale pari a circa 6 milioni di Euro cadauna; tale debito compensativo, cumulativamente, rappresenta oltre il 90% del valore totale della mobilità interregionale di emocomponenti labili, pari a circa 13 milioni di Euro. Del restante debito circa il 5% risulta a carico della Sicilia e 1,5% dell'Abruzzo. Le Regioni che, nel 2013, hanno maggiormente ceduto unità di emocomponenti per necessità compensative (programmate e non programmate) delle Regioni carenti sono state, nell'ordine (in parentesi il rispettivo contributo all'autosufficienza nazionale): Piemonte (33%), Veneto (23%), Lombardia (14%), Friuli Venezia Giulia (11%), Emilia Romagna (5%), Basilicata (2%), Valle d'Aosta (1,5%). Da segnalare il contributo apportato dall'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino di Gesù di Roma (9%), sostanzialmente devoluto alla Regione Lazio.

L'invio del plasma alla lavorazione industriale ha evidenziato una crescita progressiva dal 2009 al 2013 (+14,9%), con il minore incremento annuale nel 2013 (+2,1%). Nel corso del 2013, sono proseguite le attività volte a sviluppare azioni e progetti finalizzati all'utilizzo etico del FVIII anti-emofilico plasmaderivato (e della relativa frazione crioprecipitata) di cui si era nel tempo strutturata una significativa eccedenza presso varie Regioni. Le predette attività, svolte in forma collaborativa da Centro nazionale sangue, Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, Ministero della salute e azienda farmaceutica convenzionata con le Regioni e Province autonome per la lavorazione del plasma nazionale,

[7] Decreto del Ministro della salute 29 ottobre 2013. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2013. GU n. 292 del 13 dicembre 2013.
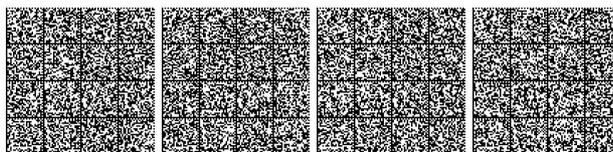
hanno contribuito ad evitare il rischio che i suddetti prodotti arrivassero a scadenza e stanno ponendo le basi per migliorare la programmazione della raccolta e le dinamiche di produzione del plasma a destinazione farmaceutica.

Nel quinquennio, l'indice per popolazione di unità di GR trasfuse ha subito un incremento da 40,6 ‰ nel 2009 a 41,8 ‰ nel 2012. Come già evidenziato, il 2013 ha fatto registrare una deflessione netta del 2% nel numero di unità di GR trasfuse, probabilmente demarcando una linea di tendenza verso la progressiva diminuzione dell'uso clinico dei GR, anche in relazione alle nuove strategie e linee di indirizzo (*Patient Blood Management*) definite nei Programmi per l'autosufficienza del 2012 e 2013, in via di attivazione a livello nazionale e diffusamente in corso di sviluppo a livello internazionale.

L'entità totale delle unità di GR non utilizzate, rimasto sostanzialmente stabile nel periodo 2008-2011, nel 2012 ha fatto registrare un modesto *trend* in crescita, imputabile prevalentemente ad un maggior numero di unità pervenute a scadenza[8]. Nel 2013, il decremento medio su base nazionale della trasfusione di GR, superiore al previsto, ha creato la necessità di una revisione dei ritmi di raccolta e produzione affinché gli stessi si allineassero il più possibile agli effettivi fabbisogni trasfusionali, evitando eccessi di eliminazione per scadenza. In effetti, come più sopra riportato, la produzione di GR ha fatto registrare un decremento medio di 1,5%, quindi una risposta sufficientemente dinamica del sistema a fronte di un trend dei bisogni - in diminuzione - in parte inatteso. Tuttavia, le unità di GR eliminate per scadenza (in numeri assoluti: 60.245 nel 2012, 70.399 nel 2013) hanno subito un incremento dal 2,2% del 2012 al 2,7% delle unità di GR prodotte.

La complessiva domanda di MP continua ad essere molto diversificata per aree geografiche regionali, con indici di consumo mediamente più elevati nel centro-sud. Rispetto alle informazioni raccolte e pubblicate a cura del Centro nazionale sangue in collaborazione con il Ministero della salute[9], relative al periodo 2007-2011[10], che indicavano, in particolare, un elevato consumo medio di albumina (stimato in circa 600g / 1000 pop, molto significativamente superiore ai consumi di vari Paesi europei ed extra-europei comparabili), nel 2012-2013 per questo prodotto sono stati registrati segnali di significativa riduzione della domanda, che saranno a breve definiti in apposita reportistica. La prosecuzione del monitoraggio delle informazioni inerenti ai consumi di medicinali plasmaderivati sarà finalizzata a sostenere una più accurata e dinamica programmazione e gestione dell'autosufficienza nazionale e regionale di questi farmaci e dei relativi piani di produzione plasma, oltre a continuare a rappresentare uno stimolo al dibattito tecnico-scientifico sull'utilizzo clinico appropriato di questi prodotti.

2. Monitoraggio degli obiettivi del Sistema trasfusionale

Nell'ambito del Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012, sono stati forniti obiettivi e indicazioni specifici per il triennio 2012-2014, al fine di allineare le esigenze quanti-qualitative dell'autosufficienza con il percorso di riqualificazione complessiva del Sistema trasfusionale richiesto dalle normative nazionali ed europee di settore fra cui, in particolare, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010[11].

Il Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2013 ha introdotto il monitoraggio sistematico dei predetti obiettivi, da effettuare nel corso del 2013 e 2014,

[8] Superamento del tempo di conservazione massimo, di norma pari a 42 giorni.

[9] Direzione Generale del Sistema informativo e statistico sanitario.

[10] Calizzani G, Lanzoni M, Candura F, Profili S, Catalano L, Vaglio S, Biffoli C, Grazzini G. Analisi della domanda dei principali medicinali plasmaderivati in Italia. Anni 2007-2011. Rapporto ISTISAN 12/53. www.iss.it.

[11] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010). G.U. n. 113, 17 maggio 2011, Suppl. Ordinario n. 124.

al fine di tenere sotto controllo specifici indicatori e lo sviluppo di azioni di miglioramento negli ambiti che richiedono interventi correttivi o evolutivi.

Per quanto concerne la donazione del sangue e degli emocomponenti, nel 2013 è stato effettuato il monitoraggio (con stratificazioni per sesso e per fasce di età) degli indicatori relativi al numero e tipologia dei donatori, degli indici di donazione per donatore / anno, della variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale, nonché degli indicatori relativi alla donazione occasionale, differita e periodica.

I risultati preliminari di maggior rilievo del monitoraggio donatori e donazioni per l'anno 2013, confrontato con l'anno 2012, sono stati i seguenti:

- mantenimento del numero complessivo dei donatori (1.740.657 vs. 1.739.712);
- mantenimento delle percentuali di ripartizione fra maschi (M) e femmine (F) (60% M / 40% F nella categoria dei donatori nuovi, 69% M / 31% F nella categoria dei donatori periodici);
- mantenimento degli indici di donazione per donatore / anno (1,8 per tutte le tipologie di donazioni, 1,6 per le donazioni di sangue intero, 2,2 per le donazioni in aferesi);
- persistenza di una variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale ancora non ottimale (in particolare per quanto concerne il terzo e quarto trimestre dell'anno), con un modesto trend in miglioramento nel quinquennio;
- incremento minimo (0,6%) dei nuovi donatori sottoposti a screening e differimento della prima donazione;
- diminuzione del 4,2% dei donatori alla prima donazione non differita e incremento del 2,2% dei donatori alla prima donazione differita;
- indice di fidelizzazione apparentemente più elevato nei donatori alla prima donazione differita rispetto ai donatori alla prima donazione non differita; tale indice viene rilevato come percentuale di effettuazione della seconda donazione nell'anno di rilevazione: 39,9% nei donatori alla prima donazione differita vs. 15,5% nei donatori alla prima donazione non differita nel 2013; rispettivamente 40,9% vs. 17% nel 2012.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012[12], dall'inizio del 2013 il Centro nazionale sangue effettua rilevazioni sistematiche sul grado di avanzamento nelle Regioni e Province autonome. Le rilevazioni hanno fornito un quadro complessivo di intensa attività, ma con una rilevante disomogeneità fra le diverse Regioni e, in alcuni casi, ritardi preoccupanti rispetto alle scadenze normative.

In merito alla definizione ed implementazione di metodi e strumenti per garantire l'appropriatezza della gestione clinica degli emocomponenti, è stato effettuato il monitoraggio degli indicatori relativi al numero di pazienti trasfusi, suddivisi per tipologia di emocomponente, nonché di quelli relativi ai comitati ospedalieri per il buon uso del sangue. Il numero complessivo dei pazienti trasfusi con GR nel 2103 mostra un trend in diminuzione (-1%) rispetto al 2012, mentre nello stesso confronto fra anni il numero dei pazienti trasfusi con plasma presenta una netta diminuzione (-10%) e quello dei pazienti trasfusi con piastrine nessuna sostanziale variazione. I comitati ospedalieri per il buon uso del sangue risultano istituiti nella quasi totalità delle aziende sanitarie dove è operante un servizio trasfusionale e risultano apparentemente operativi nell'88% dei casi.

Con riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici medici e chirurgici a maggiore impatto trasfusionale, nel corso del 2013 il Centro nazionale sangue, attivando opportune

[12] Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti". Rep. Atti n. 149/CRS del 25 luglio 2012.
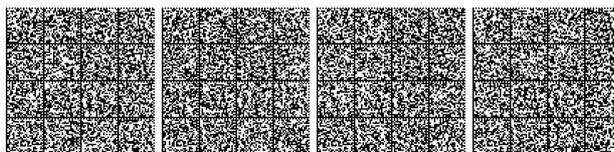
collaborazioni tecnico-scientifiche, ha dato avvio ad un progetto a valenza nazionale finalizzato a promuovere l'applicazione di approcci multidisciplinari e multimodali volti alla "*gestione del sangue del paziente*" (*Patient Blood Management* - PBM) identificando precocemente i pazienti a rischio di trasfusione (in particolare nei percorsi di chirurgia elettiva) e definendo piani di gestione clinica degli stessi tesi a ridurre o eliminare il bisogno di trasfusione allogenica, mediante: a) il mantenimento della concentrazione emoglobinica, b) l'ottimizzazione dell'emostasi e, ove applicabile, c) la minimizzazione delle perdite ematiche. Lo sviluppo del progetto prevede le prime applicazioni pilota sul campo in chirurgia ortopedica protesica nel corso del 2014.

3. Autosufficienza nazionale di sangue e medicinali emoderivati: programmazione per l'anno 2014

3.1 Programmazione della produzione e consumo dei prodotti strategici per l'autosufficienza per l'anno 2014

I prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale (o prodotti *driving*) sono rappresentati da: a) globuli rossi (GR), emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, utilizzati per la correzione di stati anemici acuti e cronici non altrimenti trattabili; b) plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali emoderivati (PMP).

La definizione dei programmi quantitativi per l'anno 2014 ha presentato difficoltà nella formulazione delle previsioni in relazione all'andamento dei consumi nel 2013, nell'ambito dei quali, come precedentemente evidenziato, si è registrato un decremento delle unità di GR trasfuse in parte inatteso, significativamente superiore al programmato. Pertanto, le stime di produzione e consumo inizialmente espresse hanno necessitato di alcuni sostanziali correttivi, effettuabili solo a seguito delle rilevazioni preliminari a consuntivo del 2013. Sulla base di tali interventi, che hanno indotto la revisione dei basilari elementi di analisi sistemica, i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno condiviso con il Centro nazionale sangue le linee di programmazione quantitativa dell'autosufficienza per l'anno 2014 di seguito riportate, relative alle produzione e consumo di GR ed alla produzione di PMP.

Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2014, unitamente ai dati preliminari di produzione e di consumo effettivi relativi all'anno 2013 che rappresentano informazioni a consuntivo, ottenute anticipando la complessiva raccolta dei dati di attività del Sistema.

La programmazione della produzione di GR prevede una sostanziale stabilizzazione rispetto alla produzione rilevata a consuntivo per il 2013, con un possibile massimo incremento intorno a 0,5-0,6% rispetto al 2013. Per quanto concerne i consumi, anche in relazione al trend preliminarmente rilevato nel 2013, è previsto un decremento pari a -0,3% (circa 10.000 unità).

Si conferma la storica carenza di GR a carico delle Regioni Sardegna e Lazio, cui si aggiungono alcune situazioni di carenza di entità minore. Il fabbisogno compensativo programmato delle Regioni carenti ammonta complessivamente a circa 60.000 unità, a fronte del quale esiste una potenzialità complessiva di produzione aggiuntiva nelle Regioni autosufficienti di circa 80.000 unità. Pertanto, con un costante monitoraggio dei fabbisogni e delle dinamiche del sistema, il coordinamento in rete esercitato dal Centro nazionale sangue, l'impegno costante al miglioramento continuo dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico dei GR e la progressiva implementazione delle attività di *Patient Blood Management*, per l'anno 2014 potrà essere garantita la complessiva autosufficienza nazionale di GR.

In relazione alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, nonché a fronte di possibili criticità stagionali (ad es. il

periodo estivo) ed eventi o situazioni straordinarie, il presente Programma impegna tutti gli attori del sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, Servizi Trasfusionali, Regioni e Province autonome, Aziende Sanitarie, Servizio Trasfusionale delle Forze Armate e Centro nazionale sangue) ad un costante mantenimento e monitoraggio dei programmi definiti ed alla adozione tempestiva delle misure necessarie per presidiare criticità eventualmente emergenti.

In particolare, si ribadisce che le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per le rispettive competenze, sono impegnate a perseguire la ottimizzazione della variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, mantenendo in equilibrio dinamico la chiamata dei donatori in relazione ai fabbisogni previsti e non prevedibili, nonché facilitando l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali, in particolare nella stagione estiva o in occasione di necessità straordinarie.

Nella Tabella 3 sono riportati i dati della programmazione per l'anno 2014 per l'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati, unitamente ai dati relativi al periodo 2009-2013.

La programmazione per l'anno 2014 prevede una stabilizzazione sostanziale rispetto all'invio del 2013, con un possibile incremento intorno a 0,3% (2.000 Kg) rispetto al 2012, con indici regionali programmati, come da attendersi, significativamente diversificati. La maggior parte delle Regioni del centro-sud resta collocata al di sotto della media nazionale, con livelli di autosufficienza di medicinali plasmaderivati bassi o molto bassi.

Per quanto concerne le informazioni sulla domanda di medicinali plasmaderivati nel periodo 2007-2011 e le dinamiche associate al loro grado di autosufficienza da plasma nazionale ed agli aspetti di mercato, si rinvia al Rapporto ISTISAN precedentemente citato[9]. Per l'anno 2014 è ragionevole prevedere il confermarsi di un *trend* in decremento della domanda di albumina e antitrombina, mentre resterà elevato il livello di attenzione alla domanda di immunoglobuline polivalenti, che potrebbe subire incrementi significativi.

3.2 Monitoraggio dell'autosufficienza

Per l'anno 2014 sono confermati gli strumenti, le metodologie e gli indicatori per il monitoraggio dell'autosufficienza adottati con il Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2013.

4. L'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti e la riqualificazione del Sistema trasfusionale italiano

Con il presente Programma la Rete trasfusionale nazionale conferma la propria capacità complessiva di garantire sistematicamente un equilibrio quantitativo adeguato fra produzione e fabbisogni di emocomponenti ad uso trasfusionale e di perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza di medicinali plasmaderivati, con metodologie e strumenti focalizzati non solo sui "prodotti", ma capaci di supportare una visione ampia della realtà assistenziale in cui la Rete trasfusionale stessa è integrata, comprendente l'analisi dei fabbisogni e l'individuazione e implementazione di percorsi appropriati e, ove possibile, innovativi.

I dati consuntivi preliminari del 2013 e gli interventi correttivi adottati nell'ambito della programmazione per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2014 dimostrano, infatti, l'importanza di presidiare in continuo le dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali, sia in relazione alle azioni promosse e intraprese dall'interno del Sistema sangue, sia a fronte dei complessi mutamenti evolutivi nei molteplici ambiti assistenziali in cui il Sistema stesso è coinvolto. Il monitoraggio degli obiettivi posti con il Programma per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per il 2012 effettuato nel 2013 dimostra, a sua volta, l'importanza di sistematizzare il controllo del grado di

raggiungimento degli obiettivi di breve e medio termine.

Tuttavia, come già esplicitato nei Programmi per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni 2012 e 2013, l'autosufficienza, oltre ai necessari aspetti di tipo *quantitativo*, deve rispondere a fondamentali e specifici requisiti di carattere *qualitativo*, molti dei quali sono strettamente dipendenti dagli esiti del percorso di riqualificazione che il Sistema trasfusionale italiano è tenuto ad effettuare in relazione all'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, nell'ambito dei processi regionali di accreditamento istituzionale. Tale percorso prevede l'effettuazione degli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali necessari a conseguire i livelli qualitativi stabiliti dalle normative vigenti in materia di attività trasfusionali, in particolare quelle che hanno recepito le direttive europee di settore. Pertanto, **gli obiettivi di autosufficienza non possono essere considerati in modo disgiunto dal processo di adeguamento qualitativo del Sistema trasfusionale al dettato normativo comunitario**, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire pari livelli di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Nel ribadire che la normativa nazionale vigente[13] prevede che il predetto percorso di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, in prima applicazione, sia concluso in tutte le Regioni e Province autonome entro il 31 dicembre 2014, occorre ancora una volta evidenziare che i requisiti di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 recepiscono anche le prescrizioni applicabili al plasma come materia prima per la produzione di medicinali plasmaderivati stabilite dal "Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano" e, nello specifico, le disposizioni inerenti al *Master file del plasma*"[14]. Pertanto, la soddisfazione di detti requisiti, attestata dalle verifiche ispettive previste dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, così come recepito nel modello per le visite di verifica di cui al predetto Accordo Stato-Regioni, rappresenta per i servizi trasfusionali *condicio sine qua non* per l'accesso al sistema di lavorazione industriale del plasma nazionale. Il mancato conseguimento di tale obiettivo nei termini previsti, ormai prossimi alla scadenza, comporterà a carico dei servizi trasfusionali inadempienti (e dei relativi sistemi regionali) l'impossibilità di utilizzare il plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati, inficiando in tal modo il percorso verso l'autosufficienza di tali prodotti. Ove ciò accadesse, si verificherebbe un'importante perdita di risorse, un rilevante aggravio di spesa, la perdita di una preziosa parte del patrimonio etico del dono, oltre a configurarsi una inaccettabile situazione di disparità dei livelli qualitativi e, conseguentemente, della sicurezza, degli emocomponenti labili ad uso trasfusionale nei confronti dei cittadini assistiti.

---

[13] Art. 2, comma 1-*sexies*, Legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 2225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie". GU n. 47 del 26 febbraio 2011.

[14] Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Allegato I, Parte III.

Fig. 1 - Unità di globuli rossi prodotte, consumate, trasfuse (unità/1.000 pop) 2009-2013*

*dati 2013: preliminari

Fig. 2 - Plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci plasmaderivati (Kg/1.000 pop) 2009-2013
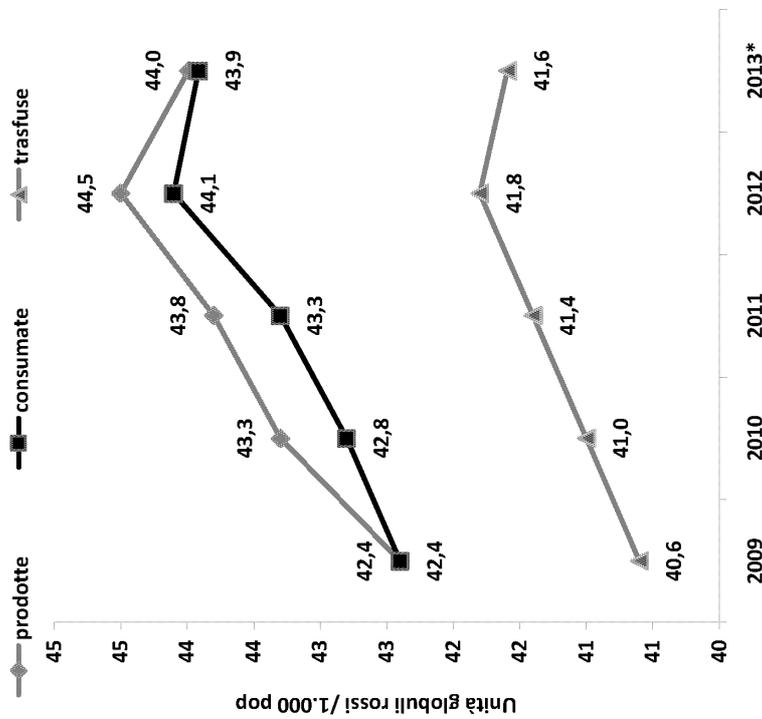
Tabella 2
PROGRAMMA PRODUZIONE E CONSUMO UNITA' DI GLOBULI ROSSI - 2014
(e confronto con produzione e consumo 2013)

Regioni e Province autonome	Popolazione residente^	Produzione e consumo 2013*				**Programma produzione e consumo 2014**					
		Produzione 2013*	unità ‰ pop	Consumo 2013*	unità ‰ pop	Produzione 2014	unità ‰ pop	Δ 2013 -2014	Consumo 2014*	unità ‰ pop	Δ 2013 -2014
Valle d' Aosta	127.844	6.217	48,6	4.900	38,3	6.200	48,5	-0,27%	4.850	37,9	-1,02%
Piemonte	4.374.052	228.348	52,2	197.761	45,2	229.000	52,4	0,29%	196.000	44,8	-0,89%
Liguria	1.565.127	72.581	46,4	73.023	46,7	71.000	45,4	-2,18%	71.000	45,4	-2,77%
Lombardia	9.794.525	475.635	48,6	466.480	47,6	476.000	48,6	0,08%	466.000	47,6	-0,10%
PA di Trento	530.308	23.099	43,6	22.098	41,7	22.000	41,5	-4,76%	20.600	38,8	-6,78%
PA di Bolzano	509.626	22.947	45,0	22.486	44,1	23.000	45,1	0,23%	22.000	43,2	-2,16%
Friuli Venezia Giulia	1.221.860	67.967	55,6	61.398	50,2	68.000	55,7	0,05%	61.000	49,9	-0,65%
Veneto	4.881.756	256.447	52,5	242.254	49,6	259.000	53,1	1,00%	243.000	49,8	0,31%
Emilia Romagna	4.377.487	231.669	52,9	230.128	52,6	235.000	53,7	1,44%	230.000	52,5	-0,06%
Toscana	3.692.828	174.865	47,4	174.643	47,3	173.500	47,0	-0,78%	173.000	46,8	-0,94%
Umbria	886.239	43.256	48,8	43.520	49,1	43.000	48,5	-0,59%	42.500	48,0	-2,34%
Marche	1.545.155	75.929	49,1	75.003	48,5	74.000	47,9	-2,54%	73.800	47,8	-1,60%
Lazio	5.557.276	191.300	34,4	218.856	39,4	198.800	35,8	3,92%	219.000	39,4	0,07%
Sardegna	1.640.379	78.435	47,8	114.478	69,8	78.800	48,0	0,47%	114.000	69,5	-0,42%
Abruzzo	1.312.507	53.813	41,0	54.206	41,3	54.000	41,1	0,35%	53.000	40,4	-2,22%
Campania	5.769.750	158.282	27,4	156.111	27,1	159.500	27,6	0,77%	159.100	27,6	1,91%
Molise	313.341	15.031	48,0	15.093	48,2	15.000	47,9	-0,21%	14.350	45,8	-4,92%
Puglia	4.050.803	154.146	38,1	153.566	37,9	155.000	38,3	0,55%	153.000	37,8	-0,37%
Basilicata	576.194	27.037	46,9	24.008	41,7	25.000	43,4	-7,53%	23.500	40,8	-2,12%
Calabria	1.958.238	67.515	34,5	67.442	34,4	70.000	35,7	3,68%	68.000	34,7	0,83%
Sicilia	4.999.932	199.783	40,0	202.732	40,5	203.000	40,6	1,61%	203.000	40,6	0,13%
S.T. Forze Armate	0	1.306	n.d.	874	n.d.	1.800	n.d.	37,83%	870	n.d.	-0,46%
ITALIA	**59.685.227**	**2.625.608**	**44,0**	**2.621.060**	**43,9**	**2.640.600**	**44,2**	**0,57%**	**2.611.570**	**43,8**	**-0,36%**

*Dati di attività 2013 (preliminari) - SISTRA (Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali)
^Dati ISTAT al 1° gennaio 2013

Tabella 3

PLASMA INVIATO ALLA LAVORAZIONE FARMACEUTICA (2009-2013) E PROGRAMMA INVIO 2014

Regioni e Province Autonome	Kg Plasma 2009	Δ 2008 -2009	Kg Plasma 2010	Δ 2009 -2010	Kg Plasma 2011	Δ 2010 -2011	Kg Plasma 2012	Δ 2011 -2012	Kg Plasma 2013	Δ 2012 -2013	**Programma 2014**	**Δ 2013 -2014**	Δ 2007 -2014
Valle d' Aosta	2.717	10,7%	2.832	4,2%	2.805	-1,0%	2.837	1,2%	2.775	-2,2%	2.800	0,9%	*3,1%*
Piemonte	70.293	5,7%	71.682	2,0%	72.479	1,1%	73.716	1,7%	73.945	0,3%	74.500	0,8%	*6,0%*
Liguria	20.383	6,6%	21.378	4,9%	21.338	-0,2%	21.796	2,1%	22.623	3,8%	21.000	-7,2%	*3,0%*
Lombardia	135.372	3,2%	141.756	4,7%	144.486	1,9%	147.715	2,2%	148.410	0,5%	150.000	1,1%	*10,8%*
PA di Trento	5.820	2,0%	6.384	9,7%	6.829	7,0%	7.031	3,0%	6.906	-1,8%	6.500	-5,9%	*11,7%*
PA di Bolzano	7.193	2,9%	6.762	-6,0%	7.313	8,1%	7.282	-0,4%	6.963	-4,4%	7.600	9,1%	*5,7%*
Friuli Venezia Giulia	25.686	-2,3%	27.840	8,4%	27.789	-0,2%	28.905	4,0%	26.867	-7,1%	27.000	0,5%	*5,1%*
Veneto	79.504	1,9%	83.583	5,1%	84.758	1,4%	86.137	1,6%	85.660	-0,6%	85.000	-0,8%	*6,9%*
Emilia Romagna	75.503	0,7%	79.530	5,3%	81.156	2,0%	81.609	0,6%	83.599	2,4%	81.000	-3,1%	*7,3%*
Toscana	63.852	5,0%	67.346	5,5%	68.877	2,3%	72.930	5,9%	71.022	-2,6%	75.000	5,6%	*17,5%*
Umbria	8.304	4,4%	8.526	2,7%	9.033	5,9%	10.292	13,9%	10.406	1,1%	10.000	-3,9%	*20,4%*
Marche	28.753	35,9%	28.801	0,2%	27.939	-3,0%	29.820	6,7%	31.321	5,0%	31.000	-1,0%	*7,8%*
Lazio	22.957	11,2%	26.050	13,5%	30.892	18,6%	33.417	8,2%	36.160	8,2%	34.000	-6,0%	*48,1%*
Sardegna	10.521	-15,3%	11.971	13,8%	12.179	1,7%	12.428	2,0%	16.111	29,6%	13.500	-16,2%	*28,3%*
Abruzzo	13.880	1,2%	14.999	8,1%	16.840	12,3%	17.593	4,5%	18.665	6,1%	18.564	-0,5%	*33,7%*
Campania	18.767	33,7%	20.705	10,3%	22.818	10,2%	24.608	7,8%	26.305	6,9%	31.000	17,8%	*65,2%*
Molise	2.846	31,6%	3.125	9,8%	3.256	4,2%	3.688	13,3%	3.817	3,5%	3.750	-1,8%	*31,8%*
Puglia	33.712	13,2%	34.091	1,1%	36.171	6,1%	36.585	1,1%	36.937	1,0%	38.000	2,9%	*12,7%*
Basilicata	5.355	12,1%	6.542	22,2%	6.524	-0,3%	7.078	8,5%	8.994	27,1%	9.000	0,1%	*68,1%*
Calabria	11.073	1,1%	13.076	18,1%	13.951	6,7%	13.655	-2,1%	13.609	-0,3%	15.000	10,2%	*35,5%*
Sicilia	39.968	7,4%	43.838	9,7%	44.931	2,5%	48.945	8,9%	53.229	8,8%	52.000	-2,3%	*30,1%*
S.T. Forze Armate	404	149,4%	291	-28,0%	436	49,8%	368	-15,6%	334	-9,2%	500	49,7%	*23,8%*
ITALIA	**682.863**	**5,5%**	**721.108**	**5,6%**	**742.800**	**3,0%**	**768.435**	**3,5%**	**784.657**	**2,1%**	**786.714**	**0,3%**	*15,2%*

14A08806

DECRETO 30 ottobre 2014.

Proroga della scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto che i principi attivi difetialone e difenacum sono stati inclusi nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per poter essere utilizzati nei biocidi per tipo di prodotto 14 e, a norma dell'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, sono considerati approvati ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva summenzionata;

Visto che la loro approvazione sulla base delle rispettive direttive di inclusione (dir.2007/69/CE e 2008/81/CE) era prevista al 31 ottobre 2014 per il difetialone e al 31 marzo 2015 per il difenacum;

Vista la decisione di esecuzione della commissione del 25 giugno 2014 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 al 30 giugno 2018;

Visto il documento CA-Sept14-Doc 5.2-Final nel quale la Commissione europea, al fine di consentire alle aziende titolari di autorizzazioni di biocidi rientranti nel tipo di prodotto 14 aventi come principi il difetialone e/o il difenacum di presentare domanda di rinnovo delle autorizzazioni e di ottenere il relativo provvedimento di rinnovo da parte delle autorità competenti, ha indicato la data del 31 agosto 2020 come scadenza delle autorizzazioni dei prodotti,

Ritenuto di dover, pertanto, posticipare, la data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione relative a prodotti biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum;

Decreta:

Art. 1.

1. La scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi autorizzati appartenenti alla categoria di prodotto 14 ed aventi come principi attivi il difetialone e/o il difenacum è posticipata al 31 agosto 2020.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A08808

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 2014.

Classificazione a strada statale S.S. 241 «della Val d'Ega e del Passo Costalunga» della nuova variante all'abitato di Vigo di Fassa e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/12/640954/19.5.7/2/AF/ml del 12 novembre 2012, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 241 "della Val d'Ega e del Passo Costalunga", della nuova variante all'abitato di Vigo di Fassa, che si estende dal km 34,720 al km 35,848, e la contestuale declassificazione a strada comunale del tratto finale della S.S. 241;

Visto il relativo parere favorevole dei Comuni di Vigo di Fassa e di Pozza di Fassa, espresso con nota n. 1255/X/1 del 20 marzo 2013;

Visto il voto n. 50/13 reso nell'adunanza del 13 marzo 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 241 "della Val d'Ega e del Passo Costalunga" della nuova variante all'abitato di Vigo di Fassa e della contestuale declassificazione a strada comunale del tratto finale della S.S. 241;

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante all'abitato di Vigo di Fassa, di lunghezza pari a km 1,128, composta da un tratto di strada di nuova realizzazione di lunghezza di km 0,627 e da un tratto di strada comunale esistente del Comune di Vigo di Fassa della lunghezza di km 0,501, che sottende il tratto finale di S.S. 241 "della Val d'Ega e del Passo Costalunga" dal km 34,720 al Km 36,400, è classificata strada statale S.S. 241 variante all'abitato di Vigo di Fassa (TN).

Art. 2.

A seguito della modifica del tratto finale la lunghezza complessiva della S.S. 241 si riduce da km 36,400 a km 35,848, e il nuovo caposaldo finale coincide con la progressiva km 52,730 della S.S. 48 "delle Dolomiti".

Art. 3.

Il tratto esistente di S.S. 241 dal km 34,720 al km 36,40 sotteso dalla nuova viabilità statale è declassificato e trasferito al Comune di Vigo di Fassa per i tratti compresi dal km 34,720 al km 35,510 e dal km 36,000 al km 36,400, e al Comune di Pozza di Fassa per il tratto compreso tra il km 35,510 e il km 36,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2014

Il Ministro: LUPI

14A08694

DECRETO 18 settembre 2014.

Classificazione a strada statale S.S. 240 «di Loppio e Val di Ledro» della nuova variante all'abitato di Storo e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stes-

se province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/12/385864/19.5.7/2/FBO/it del 4 luglio 2012, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 240 "di Loppio e Val di Ledro", della nuova variante al centro storico dell'abitato di Storo, che si estende dal Km 50,790 al Km 51,410, e la contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto sotteso;

Visto il relativo parere favorevole del Comune di Storo espresso con nota n. 5946 del 21 giugno 2012;

Visto il voto n. 18/13 reso nell'adunanza del 20 febbraio 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 240 "di Loppio e Val di Ledro" della nuova variante al centro storico dell'abitato di Storo e della contestuale declassificazione a strada comunale relativo tratto di S.S. 240 sotteso;

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante al centro storico dell'abitato di Storo, di lunghezza pari a Km 0,620, che sottende il tratto esistente di S.S. 240 "di Loppio e Val di Ledro" dal Km 50,790 al Km 51,410, è classificata strada statale.

Art. 2.

Il tratto esistente di S.S. 240 dal Km 50,790 al Km 51,410 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e trasferito al Comune di Storo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2014

Il Ministro: LUPI

14A08695

DECRETO 18 settembre 2014.

Classificazione a strada statale S.S. 45 bis «della Gardesana Occidentale» della variante all'abitato di Arco e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso e del tratto finale della S.S. 240 «Nago – Arco».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/12/435668/19.5.7/2/FBO/ml del 30 luglio 2012, con cui la Provincia Autonoma di Trento
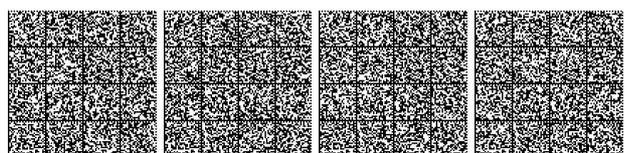
ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della S.S. 45 bis “della Gardesana Occidentale”, della variante all’abitato di Arco, che si estende dal km 116,678 al km 119,147, e la contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso e del tratto finale della S.S.240 dir “Nago – Arco”;

Visto il parere favorevole del Comune di Arco, espresso con nota n. 24995 del 16 ottobre 2012;

Visto il voto n. 72/13 reso nell’adunanza del 13 marzo 2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale S.S. 45 bis della nuova variante all’abitato di Arco e della contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto sotteso e del tratto finale della S.S. 240 dir.;

Decreta:

Art. 1.

La variante all’abitato di Arco, di lunghezza pari a km 3,285, composta dal tratto finale della S.S. 249 “della Gardesana Orientale” dalla progr. km 100,462 alla progr. km 101,130 della lunghezza di km 0,668, e dal tratto finale della S.P. 118 “di San Giorgio” dalla progr. km 3,750 alla progr. km 6,367 della lunghezza di km 2,617, che sottende il tratto di S.S. 45 bis dal km 116,678 al Km 119,147, è classificata strada statale S.S. 45 bis variante di Arco (TN).

Art. 2.

A seguito dell’inglobamento del tratto finale S.S. 249 nella variante all’abitato di Arco quale parte della S.S. 45 bis, l’estensione della S.S. 249 si riduce da km 10,108 a km 9,440, la progressiva finale varia dal km 101,130 al km 100,462 e il nuovo caposaldo finale coincide con il km 116,778 della nuova S.S. 45 bis variante di Arco.

Art. 3.

Il tratto finale della S.S. 240 dir, dalla progr. km 4,832 alla progr. km 5,662, della lunghezza di km 0,830, è declassificato e trasferito al Comune di Arco; l’estensione della S.S. 240 dir si riduce da km 5,662 a km 4,832, il nuovo caposaldo finale coincide con il km 118,930 della nuova S.S. 45 bis variante di Arco.

Art. 4.

Il tratto esistente di S.S. 45 bis, dal km 116,678 al km 119,147 della lunghezza di km 2,469, sotteso dalla nuova viabilità, è declassificato e trasferito al Comune di Arco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2014

Il Ministro: LUPI

14A08696

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2014.

Avvio della procedura per l’istituzione dell’elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura per l’espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all’affidamento di appalti di servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 reca «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell’art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto in particolare l’art. 27 del predetto decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all’art. 19 del medesimo decreto legislativo, l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Visto inoltre l’art. 125 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 recante «Lavori, servizi e forniture in economia» che la possibilità di scegliere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti;

Visto infine l’art. 19 lettera *f)* del decreto legislativo n. 163/06 «concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la presentazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

Visto il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la Pesca (F.E.P.);

Visto in particolare l’art. 40 del regolamento FEP, che nell’ambito dell’Asse prioritario 3 - misure di inte-

resse comune il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
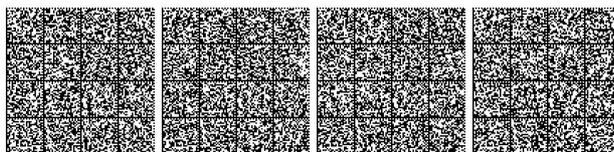
Visto altresì l'art. 46 del predetto regolamento FEP che nell'ambito dell'Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica - prevede il finanziamento di misure inerenti le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, no;

Visto il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione;

Visto il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione europea recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il programma per la promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto n. 18 del 1° marzo 2011, in sostituzione del programma di cui al decreto dell'8 gennaio 2009, per l'attuazione della misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

Viste le linee guida per le spese ammissibili misura assistenza tecnica approvate nel marzo 2011 dal Comitato di sorveglianza per la programmazione FEP 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare;

Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 226 recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 di adozione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015;

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato pubblicato nella Gazzetta Europea n. L/149 del 20 maggio 2014;

Ritenuto di definire le procedure per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli articoli 19 lettera *f)* e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza;

Ritenuto di avvalersi del presente elenco solo per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia, nonché i criteri e le modalità di iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi (di seguito «Elenco»), nonché le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Elenco, per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito amministrazione) per importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A.

Art. 2.

Istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 (di seguito codice) nonché delle procedure di cui all'art. 19 lettera *f)* del codice, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito anche amministrazione), l'elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125.

2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42, del codice e dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del codice. Nell'ambito dell'elenco l'amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, per gli importi sopra indicati.

3. L'elenco, diviso per categorie, sottocategorie e classi di importo, viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni:

a) numero progressivo assegnato sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla segreteria della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, a parità di data, il numero di protocollo apposto);

b) denominazione e ragione sociale;

c) codice fiscale e/o partita I.V.A.;

d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);

e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;

4. L'elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, è adottato con decreto del direttore generale ed è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione - www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

Durata dell'elenco

1. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 6, saranno conservate a cura dell'ufficio dirigenziale dal responsabile del procedimento ed ordinate per protocollo informatico di arrivo ed inserite nell'apposito elenco in sede di aggiornamento secondo le modalità descritte al successivo art. 12.

Art. 4.

Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti operatori economici:

a) gli imprenditori individuali anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla legge n. 443 del 1985;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; (consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro);

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; (consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile);

e-*bis*) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 ovvero operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (GIEIE (gruppo europeo di interesse economico) di cui al Reg. CE del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991);

g) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del codice. (operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (il termine operatore economico comprende qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purché svolgente attività di offerta sul mercato di realizzazione di servizi;

h) i liberi professionisti singoli od associati;

i) società di professionisti.

Art. 5.

Categorie, sottocategorie di specializzazione e classi di importo

1. I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per sottocategoria e per classi di importo.

2. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, ripartiti in sottocategorie, (vds. All. 2) ritenuti necessari per l'esecuzione del programma triennale della pesca e dell'acquacoltura per l'esecuzione del programma operativo di cui al Fondo europeo per la pesca 2007-2013 ed il programma operativo per l'attuazione del Feamp 2014 - 2020, nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, come di seguito specificati:

valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del programma operativo, del programma nazionale triennale nonché per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del Fondo europeo per la pesca;

creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea;

corsi di preparazione e formazione del personale;

servizi giuridici-amministrativi a supporto del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;

servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;

servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering;

servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma

operativo, del programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca;

servizi di immissione ed elaborazione dati;

pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;

servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media;

studi e indagini di mercato ed affini;

sviluppo di progetti innovativi;

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;

igiene e qualità dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura;

valutazione di risorse biologiche;

economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura;

altri servizi necessari per il funzionamento di quest'amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza.

3. Quest'amministrazione ricorre altresì all'acquisizione in economia nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

4. Unica classe d'importo, per la quale è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e relativa sottocategoria, è fino a € 39.999,99 al netto dell'I.V.A. (importo definito in relazione alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del codice e da intendersi automaticamente aggiornato in conformità alle relative modificazioni ed integrazioni).

Art. 6.

Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare all'amministrazione apposita domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che è altresì pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it - precisando le categorie di specializzazione e le relative sottocategorie, tra quelle indicate nell'allegato 2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

2. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono iscriversi a più sottocategorie, devono presentare tante singole domande quante sono le sottocategorie cui sono interessati.

3. È vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonché quale componente di più consorzi nel caso un soggetto presenti più domande per la medesima sottocategoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente considerando irricevibile quella successiva.

4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello *A)*, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma.

5. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi».

6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria dell'amministrazione.

7. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla segreteria della direzione e, a parità di data, il numero di protocollo apposto.

8. Le domande acquisite fuori termine saranno custodite dal responsabile della gestione dell'elenco e prese in considerazione nell'ambito dell'attività di aggiornamento annuale dell'elenco nei termini di cui al successivo art. 12.

Art. 7.

Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. *Requisiti di ordine generale e di idoneità.*

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pena-

le di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 c.p.p. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del decreto legislativo n.163/06;

4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 19 marzo 1990, n. 55;

5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;

6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione, secondo motivata valutazione dell'amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione;

7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis* commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973;

8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;

9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;

10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. *c)* del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interiettivi di cui all'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248;

11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' art. 38, comma 1, lettera m-*ter* del codice;

12. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;

14. che non si trovino, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

NOTA BENE. *In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento.*

B. *Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria.*

1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a € 20.000,00 I.V.A. esclusa moltiplicato per il numero di sottocategorie per le quali l'operatore presenti istanza e nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell'I.V.A. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a € 137.000,00).

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere *b)* e *c)* del codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

2. Idonee referenze bancarie - Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE

o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell' attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere *b)* e *c)* del codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il raggruppamento.

C. *Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale.*

Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa - almeno pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per servizio analogo si intende un servizio che anche se non identico riguardi attività simili almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010).

Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere *b)* e *c)* del codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.

Art. 8.

Documenti per l'iscrizione

Entro i termini di cui all'art. 6, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato che deve riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

a) ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A., sede legale e sede amministrativa, fax e PEC;

b) dicitura «Non aprire - Domanda di iscrizione all'elenco fornitori»;

c) sottocategoria per la quale è stata presentata l'istanza di partecipazione.

All'interno il plico deve contenere:

1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il soggetto attesti i requisiti di partecipazione in conformità al modello allegato A;

2. eventuale dichiarazione resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. *b)* e *c)* del codice e, quindi, dal responsabile tecnico e/o direttore tecnico ed altresì:

nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato;

nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;

nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;

nel caso di S.n. c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente provvedimento.

NOTA BENE. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

ATTENZIONE: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. referenza bancaria in originale. Si precisa che in caso di presentazione di istanze per più sottocategorie l'originale potrà essere inserito in una sola di esse e nelle altre potrà essere allegata copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 precisando la sottocategoria nel cui plico è stata collocato l'originale.

Art. 9.

Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all'art. 6, il responsabile per la gestione dell'elenco provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.

2. L'amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 6, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie per cui ciascun soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tale termine ne darà comunicazione sul sito con atto motivato.

3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti da parte dell'amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni.

4. Qualora l documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformità da quanto prescritto all'art. 8, l'istante sarà invitato a regolarizzare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza.

5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l'istante sarà invitato a fornirli entro un termine di 10 giorni. Ai fini dell'inserimento n graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo dell'istanza originaria.

6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per le categorie o sottocategorie, per le quali è stata richiesta l'iscrizione, l'amministrazione potrà accogliere in modo parziale l'istanza. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per alcuna delle sottocategorie, l'amministrazione respingerà l'istanza.

7. L'istanza sarà altresì respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del codice.

8. Nei casi di reiezione parziale o totale verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-*bis* della l. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

Art. 10.

Effetti dell'iscrizione

1. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

2. L'amministrazione, nei limiti d'importo indicati all'art. 1, intende avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del codice, con le modalità ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità in conformità a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento attuativo. L'amministrazione, sempre nei limiti d'importo appena menzionati intende altresì utilizzare l'elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19, lettera *f)* del codice - servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione - con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 27 del codice.

3. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'I.V.A., l'ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, invita le imprese iscritte nella sottocategoria interessata, a presentare un'offerta.

4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione nella sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare. Gli stessi operatori che abbiano già partecipato alla precedente procedura, potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i restanti soggetti inseriti nella sottocategoria di riferimento non ancora inviatati.

5. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'elenco nei seguenti casi:

a. impossibilità di utilizzare l'elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire;

b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti;

c. qualora nessuno degli operatori economici inviatati abbia presentato un'offerta;

d. qualora per il servizio da acquisire nella sottocategoria rispondente non siano iscritti operatori economici.

6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11.

Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. L'amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, delle sottocategorie o delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata, secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

2. La cancellazione è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:

per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;

per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto;

per inosservanza dell'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto;

per cessazione dell'attività.

3. L'amministrazione potrà altresì cancellare dall'elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 3, nonché disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
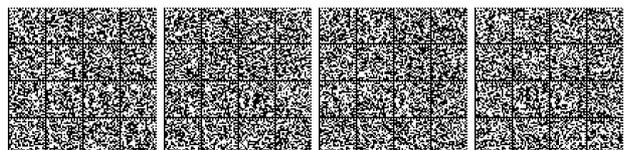
Art. 12.

Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco

1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC (*), a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11.

4. L'Amministrazione ogni anno provvederà all'aggiornamento dell'elenco, prendendo in esame, secondo le modalità di cui all'art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 settembre di ogni anno.

5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresì, cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11.

6. L'elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalità di cui all'art. 7.

7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7.

8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all'amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformità all'allegato C, da far pervenire secondo le modalità di cui all'art. 6.

9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

Art. 13.

Estensione dell'iscrizione

1. L'operatore già iscritto può successivamente chiedere di essere iscritto ad altre sottocategorie con apposita domanda che sarà oggetto di valutazione nella fase di aggiornamento annuale, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 7, lettere B e C.

2. La domanda dev'essere presentata in conformità a quanto disposto dall'art. 8 esclusivamente per le categorie di specializzazione e le sottocategorie di cui si chiede l'inserimento.

Art. 14.

Pubblicità

1. L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'amministrazione dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'amministrazione www.politicheagricole.gov.it

Art. 15.

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che l'amministrazione gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16.

Disposizione finale

Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret I - logistica.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: RIGILLO

(*) Le comunicazioni di cui all'art. 12 comma 2 potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it - Richiesta informazioni: pemac1@mpaaf.gov.it - Fax 06/46652898/9 - Responsabile della gestione dell'elenco: Tomagè Patrizia - Unità Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Roma.

MOD. A (IMPRESA)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
VIALE DELL'ARTE 16
00144 ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06, PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO.

Presentata dall'operatore economico ______________________________
____

Il sottoscritto ______________________ nato a ____________________ il ______________

in qualità di (*carica sociale*)____________________ della società ______________________________

sede legale ______________________________ sede operativa ______________________________

n. telefono ______________________________ n. fax ______________________________

PEC____

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ______________________________

CHIEDE

l'iscrizione della Società nell'elenco dei prestatori di servizi di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le procedure di cui all'art. 125 del d.lgs. 163/06 PER LE SEGUENTI categorie di specializzazione, sottocategorie e per le classi di importo di fianco a ciascuna indicate:

1) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
2) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso)**;** **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
3) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso) **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
4) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
5) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso) **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
6) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
7) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
8) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
9) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso):
10) **Categoria** (indicare codice di riferimento e categoria per esteso); **Sottocategoria** (indicare codice di riferimento e sottocategoria per esteso)

Ai fini di cui sopra DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:

1) **Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice)**

A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)

– ____
– ____
– ____
– ____

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

– ____
– ____
– ____
– ____

C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

– ____
– ____
– ____
– ____

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell'incarico)

N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell'offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l'apposito modello "B"

– ____
– ____
– ____
– ____

E) **Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nell'ultimo anno dalla data della domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)**

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall'incarico)

– ____
– ____
– ____
– ____

2) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero che non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;

3) che la società è iscritta nel seguente albo professionale:______________________________
per classe di importo______________________________________
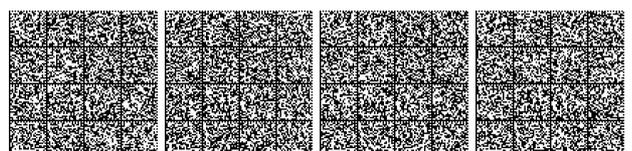
4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5) ☐ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

☐ di avere subito condanne relativamente a:____

____

ai sensi dell'art.________ del C.P.P nell'anno__________e di aver ______________________________

____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

6) ☐ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

OVVERO

☐ che il soggetto__________________________, nato il____________a _________________ cessato nel triennio ha subito condanne relativamente a:____

____

ai sensi dell'art.________ del C.P.P nell'anno__________e di aver ______________________________

____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

7) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico;

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	**Tel.**	**Matricola Azienda**	

INAIL

Ufficio/Sede	indirizzo	CAP	Città
Fax	**Tel.**	**P.A.T.**	
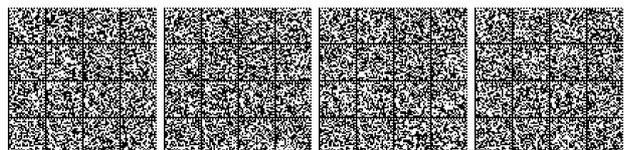
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:

☐ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

☐ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

Ufficio Provinciale	indirizzo	CAP	Città
Fax	**Tel.**	**N O T E**	

11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

12) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice;

13) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all'art.6.2 del Decreto per l'iscrizione nell'elenco in esame.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

14) di non essere iscritto nel casellario informatico dell'Osservatorio per aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti;

15) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

16) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90;

18) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice, di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel decreto dell'Amministrazione recante la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi di fiducia ;

20) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

1) FATTURATO GLOBALE D'IMPRESA

ESERCIZI FINANZIARI	FATTURATO
20__	
20__	
20__	
Somma esercizi	

2) **REFERENZE BANCARIE (da allegare in originale alla domanda)**

- Istituto di credito ________________________agenzia di ___________________________________

3) **SERVIZI ANALOGHI**
ESECUZIONE (CONCLUSA O IN SOTTOCATEGORIA CORSO) NEL TRIENNIO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CONTRATTI DI SERVIZI PER SOTTOCATEGORIA ANALOGA A QUELLA PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO – IVA ESCLUSA - ALMENO PARI ALLA META' DELLA CLASSE D'IMPORTO (INTESA COME VALORE MASSIMO) DI CIASCUNA DELLE SOTTOCATEGORIE PER LA QUALE SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO.

Descrizione del servizio	Committente	Periodo di esecuzione dell'appalto	Importo (IVA Esclusa)	Percentuale attribuibile (riferita al periodo ricadente nel triennio) alla sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione	Totale

IL SOTTOSCRITTO _______________________________NATO A________________________________

IL_________________ NELLA SUA QUALITA' DI ____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________ ____

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

N.B La prima e l' ultima pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

N.B. Il presente modello di domanda deve essere adeguato in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico interessato.

N.B. L'operatore economico interessato deve presentare un numero di domande di partecipazione, corrispondenti ad ogni singola categoria cui intende aderire

MOD. B (IMPRESE)

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte **di ciascun** Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico

IO SOTTOSCRITTO ____

NATO A ________________________________ IL __________________

IN QUALITA' DI (*carica sociale*)______________________________

DELLA SOCIETA' (*denominazione e ragione sociale*) _______________

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA'

Normativa di riferimento – ***D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"***

☐ che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.

☐ di avere subito condanne relativamente a:_______________________________

____

____

ai sensi dell'art.________ del C.P.P nell'anno__________ e di aver____________________

____

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

☐ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO

____

MOD. C (IMPRESA)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
VIALE DELL'ARTE 16
00144 ROMA

DOMANDA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI FIDUCIA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA, PER LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

Presentata dall'operatore economico ____

____

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________ il

____

in qualità di (carica sociale)_____________________ della società

____

sede legale _______________________________ sede operativa _____________________

n. telefono __________________________________ n. fax ________________________

PEC________

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________

CHIEDE

Alla luce dell'iscrizione all'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, avvenuta in data _________________ attraverso l'integrale accettazione, e laddove richiesto la compilazione e/o sottoscrizione, delle clausole e condizioni, e in generale di tutto il contenuto del documento di istituzione e gestione del menzionato Elenco, compresi i relativi allegati e tutta la documentazione richiamata e citata, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il suddetto operatore economico decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco e relativi allegati, sono tutt'oggi corrispondenti a verità e autentiche, non avendo le suddette informazioni subito variazioni dalla data in cui le informazioni vennero rilasciate.
Pertanto conferma integralmente e senza eccezioni i dati forniti e tutte le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà), ai fini in epigrafe indicati.

Oppure,

DICHIARA

che i dati forniti e le dichiarazioni effettuate (comprese le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) all'atto della richiesta d'iscrizione, secondo quanto richiesto dal documento di istituzione e gestione dell'Elenco dei prestatori di servizi di fiducia del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e relativi allegati, hanno subito le variazioni sotto riportate,

____

____

____

____

____

Luogo e data, ______________________________________

Firma

....

14A08713
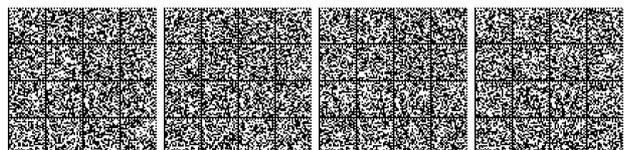
DECRETO 15 ottobre 2014.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, per l'annata agraria 2014/2015.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera e ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati al precitato provvedimento;

Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, per l'annata agraria 2014/2015, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, negli allegati A, B e C del decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F.

3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F del decreto, la classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte da altro Paese membro nel catalogo comunitario, è effettuata secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato G del D.M. del 9 dicembre 2013.

4. Le tolleranze dei difetti consentite per le varietà di riso e la definizione dei difetti stessi sono disciplinate, rispettivamente, dagli allegati D ed E del decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3938
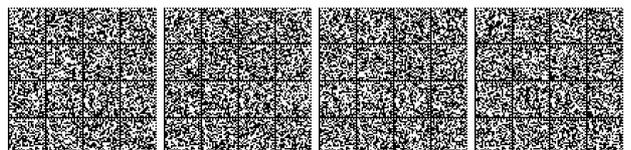
ALLEGATO *A*

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario	**Gruppo comune o originario**
AGATA, AMBRA, ARPA, BALILLA, BRIO, CASTORE, CENTAURO, CERERE, CL 12, DUCATO, ELIO, ERIDANO, LAGOSTINO, MARTE, PERLA, SELENIO, SFERA, SOLE CL, SP 55, TERRA CL, VIRGO	ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o BRIO o CASTORE o CENTAURO o CERERE o CL 12 o DUCATO o ELIO o ERIDANO o LAGOSTINO o MARTE o PERLA o SELENIO o SFERA o SOLE CL o SP 55 o TERRA CL o VIRGO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo semifino	**Gruppo semifino (1)**
ALPE, ARCO, CRONO, FLIPPER, FURIA CL, LIDO, MUSA, ROSA MARCHETTI, SARA, SAVIO, TEA, WANG	ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o FURIA CL o LIDO o MUSA o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO o TEA o WANG
ARGO, MEDEA, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO (BAHIA)	ARGO o MEDEA o NUOVO MARATELLI o ORIONE o PADANO (BAHIA)
MARATELLI	MARATELLI
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo fino	**Gruppo fino (1)**
ALICE, ANTARES, ARIETE, ASSO, AUGUSTO, BRAVO, CARMEN, CIGNO, CRESO, DARDO, DELFINO, DENEB, DRAGO, ERCOLE, EUROPA, EUROSIS, FENICE, LINCE, LOTO, LUNA CL, LUXOR, MECO, NEMBO, ONICE, OPALE, PRESTO, PUMA, RIBE (EURIBE), RODEO, ROMBO, RONALDO, SCIROCCO, SISR215, TEJO, TETI, VASCO	ALICE o ANTARES o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CARMEN o CIGNO o CRESO o DARDO o DELFINO o DENEB o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o FENICE o LINCE o LOTO o LUNA CL o LUXOR o MECO o NEMBO o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RIBE (EURIBE) o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO o TETI o VASCO
AIACE	AIACE
FALCO	FALCO
GALASSIA	GALASSIA
GLORIA, PATO	GLORIA o PATO
S. ANDREA	S. ANDREA
SAMBA	SAMBA
ULISSE	ULISSE
NERONE	NERONE

Gruppo superfino	**Gruppo superfino (1)**
ALERAMO, ARBORIO, GENERALE, VOLANO, VULCANO	ALERAMO o ARBORIO o GENERALE o VOLANO o VULCANO
BACCO, BALDO, BARONE CL, BIANCA, ELBA, FEDRA, GALILEO, NEVE, PROTEO, ROMA	BACCO o BALDO o BARONE CL o BIANCA o ELBA o FEDRA o GALILEO o NEVE o PROTEO o ROMA
CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE, KARNAK, POSEIDONE	CARNAROLI o CARNISE o CARNISE PRECOCE o KARNAK o POSEIDONE
ALBATROS, ARSENAL, ARTIGLIO, CENTRO, CL 26, CL 46, CL 71, CL 80, CLXL745, CORIMBO, CRLB1, ECCO 51 CL, ECCO 61, ECCO 63, ELLEBI, EOLO, FAST, GEMINI, GLADIO, LIBERO, MARE CL, MERCURIO, MIRKO, NINFA, OCEANO, SAGITTARIO, SATURNO, SCUDO, SIRIO CL, SPRINT, TESEO, THAIBONNET, URANO	ALBATROS o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL 26 o CL 46 o CL 71 o CL 80 o CLXL745 o CORIMBO o CRLB1 o ECCO 51 CL o ECCO 61 o ECCO 63 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o LIBERO o MARE CL o MERCURIO o MIRKO o NINFA o OCEANO o SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT o TESEO o THAIBONNET o URANO
APOLLO, ASIA, BREZZA, ELETTRA, FEBO, FRAGRANCE, GANGE, GIANO, GIGLIO, TIGRE	APOLLO o ASIA o BREZZA o ELETTRA o FEBO o FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o TIGRE
ARTEMIDE	ARTEMIDE
ERMES	ERMES

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

ALLEGATO *B*
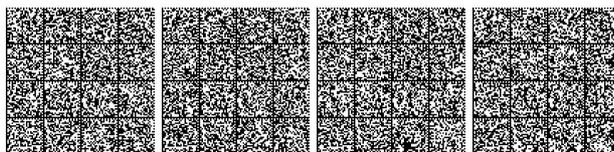
DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	**Gruppo Comune o Originario** CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino 501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	**Gruppo Semifino (1)** 501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	**Gruppo Fino (1)** BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
----------------------------	----------------------------
Gruppo Fino AGULHA FORTUNA	**Gruppo Fino (1)** AGULHA o FORTUNA o PEROLA
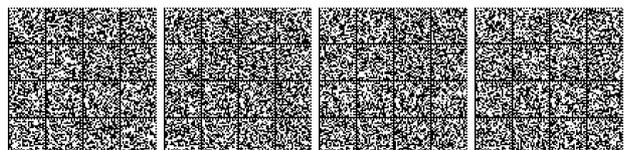
PEROLA	
----------------------------	----------------------------
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
----------------------------	----------------------------
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
----------------------------	----------------------------
SIAM PATNA	SIAM PATNA
----------------------------	----------------------------
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
----------------------------	----------------------------
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
----------------------------	----------------------------
BASMATI	BASMATI
----------------------------	----------------------------
JASMIN o JASMINE	JASMIN o JASMINE
----------------------------	----------------------------

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggiante	-----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CASTORE	corta	tonda	piccola	centrale estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CL 12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELIO	corta	tonda	piccola	centrolaterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggiante	-----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
LAGOSTINO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----

PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolate	regolare	tondeggiante	-----
SP55	corta	tonda	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TERRA CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	regolare	-----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggiante	-----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FURIA CL	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----

SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
WANG	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ARGO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
MEDEA	corta	tonda	piccola	centrale estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
PADANO (Bahia)	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MARATELLI	semi lunga	tonda	media	laterale poco estesa	breve	pronunciato	asimmetrica	tondeggiante	-----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggiante	-----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	pericarpo nero aromatico o profumato naturale

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----

CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CIGNO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FENICE	lunga	affusolata	media	assente	breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----

PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
RODEO	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TETI	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
VASCO	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
GALASSIA	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PATO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
S. ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schiacciata	-----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----

NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SUPERFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
GENERALE	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	-----
VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BARONE CL	lunga	semi affusolata	grossa	centrale molto estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NEVE	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PROTEO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----

CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CORIMBO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 51 CL	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 61	lunga	molto lunga	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 63	lunga	molto lunga	piccola	centrale	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MIRKO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
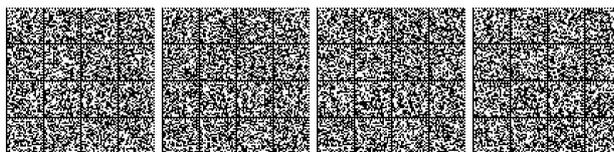
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
BREZZA	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
TIGRE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo nero aromatico o profumato naturale
ERMES	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso aromatico o profumato naturale

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	-----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	-----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	-----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
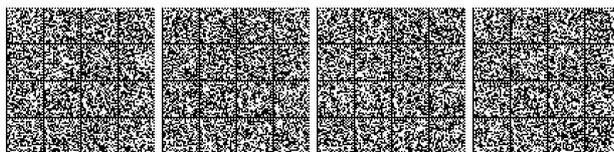
NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
BLUEBONNET	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	-----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----

ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggiante	-----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BAROE-BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN o JASMINE	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale

ALLEGATO *D*

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)

Grani spuntati .	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	4,50%	
Grani danneggiati .	2,50%	
Grani danneggiati da calore (*)	0,05%	
Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0,10%	
Rotture	5,00%	

(*) Per le varietà Basmati e Jasmin la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	2,00%
Pecks	1,00%
Rotture	5,00%

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso "Ostigliato" viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di "riso integrale rosso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

ALLEGATO *E*
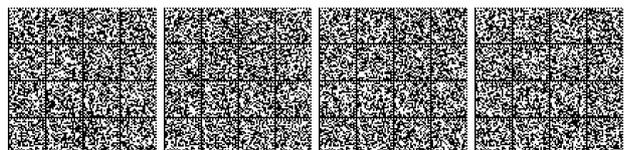
DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE: grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE: grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI: Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS: Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

ALLEGATO *F*
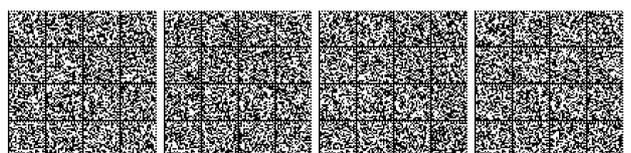
COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.
La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate nel corso della procedura di iscrizione delle varietà stesse al registro delle varietà di specie agrarie; tali misurazioni si riferiscono a riso lavorato.
Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, la media deve tener conto delle misurazioni effettuate dal costitutore.
Se la varietà è iscritta con 3 anni di prove ufficiali, la media è calcolata sul triennio.
Per le varietà iscritte nel registro di un altro Paese comunitario, la rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate su campioni di riso lavorato, ottenuti da semente certificata (o da campione standard) e dal prodotto di parcelle sperimentali seminate in Italia. Le disposizioni applicative per l'ottenimento dei suddetti campioni e la verifica delle loro caratteristiche sono dettagliate nell'allegato G.
La media è espressa con valori arrotondati
- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.
L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.
La media così ottenuta è confrontata con le caratteristiche indicate ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A); quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente di cui alla colonna (1).

14A08743

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Habitat II in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza n. 119/14 del 25 luglio 2014 Tribunale di Verona. con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia Habitat II in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Edilizia Habitat II in liquidazione», con sede in Verona (VR) (codice fiscale 02215080231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Penino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964, domiciliata in Verona, via Ippolito Nievo n. 1/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08638

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arkè - società cooperativa siglabile Arkè - s.c.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 giugno 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 luglio 2014, con cui la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «ARKÈ - Società Cooperativa siglabile ARKÈ - S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato con nota del 26 agosto 2014 il legale rappresentante della suddetta società, ha comunicato formalmente, che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ARKÈ - Società Cooperativa siglabile ARKÈ - S.C.», con sede in Torino (codice fiscale 06683880014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Amedeo Gerbino, nato a Torino il 21 agosto 1948, ivi domiciliato in corso Matteotti n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08640

DECRETO 9 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba» società cooperativa, in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 23 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alba» Società Cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba» Società Cooperativa, con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 03127780785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Lucia, nato a Cosenza il 10 settembre 1969, domiciliato in Rovito (CS), contrada Rianico n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al

Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08642

DECRETO 10 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina cooperativa Villa di Tirano e Bianzone società cooperativa agricola», in Villa di Tirano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 maggio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 4 giugno 2014 , con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 3 settembre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che pertanto nulla osta alla adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone Società Cooperativa Agricola», con sede in Villa di Tirano (SO) (codice fiscale 00050190149) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giancarlo Geronimi, nato a Chiavenna (SO) il 21 marzo 1959, ivi domiciliato in Chiavenna (SO), via Marconi n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08641

DECRETO 16 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
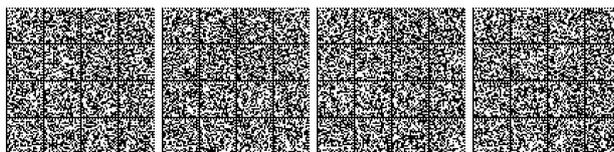
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista l'istanza del 19 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 11 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Ginestre Società Cooperativa Edilizia» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto di quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente al presupposto della condizione insolvenziale;

Considerato che in data 2 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Vista la nota delle controdeduzioni tardivamente inviata dal legale rappresentante in data 8 agosto 2014 e pervenuta a questo Ufficio in data 3 settembre 2014;

Considerato tuttavia che la detta nota di controdeduzioni è pervenuta antecedentemente rispetto alla presente determinazione provvedimentale;

Ritenuto che la doverosa completezza dell'attività istruttoria da parte dell'Amministrazione comporti la valutazione della nota di controdeduzioni;

Considerato altresì che questa Amministrazione non ritiene di condividere le suddette controdeduzioni poiché esse traggono fondamento da prospettazioni del tutto aleatorie a loro volta basate su un piano che — contrariamente a quanto divisato in sede di controdeduzioni — non risulta né adottato né formalizzato;

Vista la proposta della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, in merito all'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Ginestre Società Cooperativa Edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 01154490526) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943, e domiciliato in Bagno a Ripoli (FI), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08639

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 novembre 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 200).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, fino al 21 aprile 2015, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di
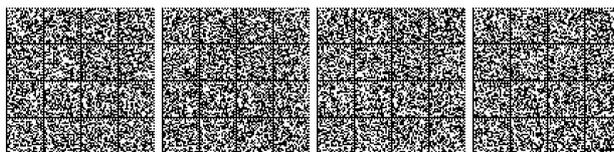
carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota prot. n. 6730 del 6 novembre 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente del servizio regionale protezione civile della regione Puglia è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonché della Provincia di Foggia e delle strutture organizzative e del personale della regione Puglia.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, nel limite massimo di € 10.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Puglia è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 185 e 208;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;
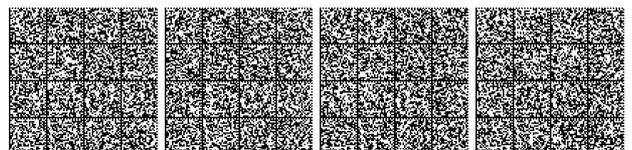
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° al 14 settembre 2014. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 16 del decreto del presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327.

3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressio-

ne del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
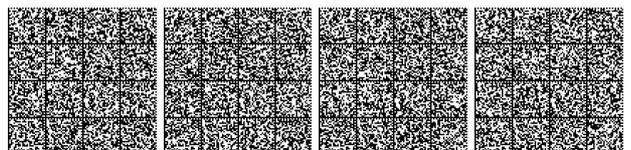
Art. 12.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA: gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».

14A08807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Inflectra (infliximab)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1260/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Hospira UK LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale INFLECTRA (infliximab);

Vista la determinazione n. 1220/2013 del 31 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2014, relativa alla clas-

sificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Hospira UK LTD ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 043010014/E, AIC n. 043010026/E, AIC n. 043010038/E, AIC n. 043010040/E, AIC n. 043010053/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12 maggio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INFLECTRA (infliximab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 100 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 1 flaconcino - AIC n. 043010014/E (in base 10) 190KYY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39.

Confezione: 100 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 2 flaconcini - AIC n. 043010026/E (in base 10) 190KZB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 856,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.412,78.

Confezione: 100 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 3 flaconcini - AIC n. 043010038/E (in base 10) 190KZQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.284,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.119,16.

Confezione: 100 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 4 flaconcini - AIC n. 043010040/E (in base 10) 190KZS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.712,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.825,56.

Confezione: 100 mg – polvere per concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) 5 flaconcini - AIC n. 043010053/E (in base 10) 190L05 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.140,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.531,94.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornituraù

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INFLECTRA (infliximab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08733

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobradex (tobramicina/desametasone)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1255/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TOBRADEX;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 042904019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX (tobramicina/desametasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - AIC n. 042904019 (in base 10) 18XBGM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRADEX (tobramicina/desametasone) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08734

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Plavix (clopidogrel)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1251/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BB FARMA S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PLAVIX (clopidogrel);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB FARMA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043220019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 32 del 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PLAVIX (clopidogrel) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«75» 28 compresse film rivestite 75 mg in blister

AIC n. 043220019 (in base 10) 196Z1M (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,69

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,60

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PLAVIX (clopidogrel) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08735

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ivemend (fosaprepitant)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1250/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società MERCK SHARP & DOHME LIMITED è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IVEMEND (fosaprepitant);

Vista la domanda con la quale la ditta MERCK SHARP & DOHME LIMITED ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 041018033/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 marzo 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IVEMEND (fosaprepitant) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"150 mg – polvere per soluzione per infusione – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 10 ml" 1 flaconcino

AIC n. 041018033/E (in base 10) 173SPK (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 59,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 98,36

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IVEMEND (fosaprepitant) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08736

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ogame (omega-3)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1249/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società TEVA ITALIA S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OGAME (omega-3);

Vista la domanda con la quale la ditta TEVA ITALIA S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 042909010 e 042909109;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 32 del 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OGAME (omega-3) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"1000 mg capsule molli" 20 capsule in blister PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042909010 (in base 10) 18XHBL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,37

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,82

Confezione

"1000 mg capsule molli" 20 capsule in contenitore HDPE

AIC n. 042909109 (in base 10) 18XHFP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,37

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,82

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OGAME (omega-3) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08737

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec (ramipril)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1247/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRIATEC;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 037956063 e AIC n. 037956075;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 32 del 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Triatec (ramipril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "5 mg compresse" 14 compresse divisibili - AIC n. 037956063 (in base 10) 146BGZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,15.

Confezione: "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili - AIC n. 037956075 (in base 10) 146BHC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,01.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Triatec è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08738

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobramicina e Desametasone EG» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1245/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale

dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOBRAMICINA E DESAMETASONE EG;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 042778011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Tobramicina e Desametasone EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "0,3% + 0,1% collirio, soluzione" 1 flacone contagocce in LDPE con capsula a vite in PP da 5 ml - AIC n. 042778011 (in base 10) 18THDV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tobramicina e Desametasone EG è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08739

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Momentact» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1244/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i

prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MOMENTACT;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 035618053;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Momentact nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: "400 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 035618053 (in base 10) 11YZ85 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Momentact è la seguente medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08740

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Lupin (lansoprazolo)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1243/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Lupin (Europe) Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LANSOPRAZOLO LUPIN (lansoprazolo);

Vista la domanda con la quale la ditta Lupin (Europe) Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. AIC 043157027 e 043157078;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15/09/2014;

Vista la deliberazione n. 32 del 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Lansoprazolo Lupin (lansoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "15 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043157027 (in base 10) 1951K3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,53.

Confezione: "30 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister AL/AL - AIC n. 043157078 (in base 10) 1951LQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,37.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lansoprazolo Lupin (lansoprazolo) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08741

DETERMINA 30 ottobre 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Teva (sildenafil)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1254/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Teva Pharma B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL TEVA (sildenafil);

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Pharma B.V. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Sildenafil Teva (sildenafil);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 aprile 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Sildenafil Teva (sildenafil) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/ALU)" 8 compresse - AIC n. 042088031/E (in base 10) 184FLZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 75).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,00.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sildenafil Teva (sildenafil) è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 ottobre 2014

Il direttore generale: PANI

14A08742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Levocetirizina Teva».

Estratto determina V&A n. 2056/2014 del 6 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Dr. Reddy's Laboratories Ltd (da versione 12/2006 a versione 05/2012)

relativamente al medicinale «Levocetirizina TEVA» ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N. procedura: DE/H/0920/001/II/009.

Tipologia della variazione: B.I. *z)* Modifica del processo di produzione della sostanza attiva. Altra variazione.

Titolare AIC: TEVA Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08643

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Fosinopril Zentiva».

Estratto determina V&A n° 2045/2014 del 3 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF del produttore Hetero Drugs LTD. Aggiornamento del ASMF del produttore Amino Chemicals Ltd.

relativamente al medicinale FOSINOPRIL ZENTIVA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: N° PT/H/0872/001-003/II/016 e N° PT/H/0872/001-003/II/017

Tipologia delle variazioni:

B.1.z) Aggiornamento del DMF del principio attivo. Altra variazione.

B.1.z) Aggiornamento del DMF del principio attivo. Altra variazione

Titolare AIC: Zentiva Italia S.R.L

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08644

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Exemestane Teva».

Estratto determina V&A n. 2047/2014 del 3 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del nuovo produttore, per il P.A. Exemestane, Qilu Antibiotics (Linyi) Pharmaceutical Co., Ltd., North of Huayuan Road (W), Linyi Country, Shandong, P.R. China, 251500 in possesso di ASMF. Di conseguenza, è stato aggiornato il paragrafo, presente nel Modulo 3, 3.2.s.4.1 (Specifications),

relativamente al medicinale EXEMESTANE TEVA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: UK/H/1900/001/II/012

Tipologia della variazione:

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08647

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Efexor».

Estratto determina V&A n. 2048/2014 del 3 ottobre 2014

Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale EFEXOR, nelle forme e confezioni sottoelencate:

028831055 - "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule

028831067 - "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule

028831093 - "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule

028831105 - "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule

028831117 - "37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule

028831129 - "37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule

028831131 - "37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 7 capsule

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione

Tipologia: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

Procedure: SE/H/0936/001-003/II/011, SE/H/0936/001-003/II/012 e SE/H/0936/001-003/II/014

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08648

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Metformina Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 2050/2014 del 6 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: presentazione dei dati del batch analysis e degli studi di stabilità del prodotto finito a seguito di un post-approval commitment stabilito alla fine della procedura decentrata di nuova AIC dovuto alla modifica del fornitore di API. Il periodo di validità resta pari a 3 anni, come precedentemente autorizzato,

relativamente al medicinale METFORMINA SANDOZ GMBH ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N. procedura: NL/H/1170/001-002/II/025

Tipologia della variazione: C.I *z)* Altra variazione

Titolare AIC: SANDOZ GMBH

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08649

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex».

Estratto determina V&A n. 2051/2014 del 6 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: presentazione del Final Study Report (BE1116_3002) e dei dati comparativi con gli studi precedenti, sull'efficacia e sicurezza e la tollerabilità di Confidex (Beriplex P/N) rispetto al plasma in due diverse indicazioni terapeutiche,

relativamente al medicinale CONFIDEX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0477/001-003/II/043

Tipologia della variazione:

C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni.

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08650

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A n. 2055/2014 del 6 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo pantoprazolo sodico "dott. Reddy's Laboratories Ltd. - India".

Parte Aperta AP-02 di Aprile 2009 con aggiornamenti di aprile 2010, gennaio 2011 e AP/01-03/ottobre 2011

Parte Ristretta RP/v01-00/2011-01 con aggiornamenti di RP/01-01/ottobre 2011 e di aprile 2012,

relativamente al medicinale PANTOPRAZOLO SANDOZ GMBH ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/0806/001/II/017

Tipologia della variazione:

B.I.a.z Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresieventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: Altra variazione.

Titolare AIC: SANDOZ GMBH

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08651

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Confidex».

Estratto determina V&A n. 2052/2014 del 6 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Inserimento del Risk Management Plan nel modulo1 del dossier relativamente al medicinale CONFIDEX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/0477/001-003/II/043

Tipologia della variazione:

C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni.

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08652

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Losartan Mylan».

Estratto determina V&A n. 2189 /2014 del 20 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta di un sito di produzione per il prodotto finito: Mylan Laboratories Limited

Plot No. H-12 & 13 MIDC

Waluj, Aurangabad - 431 136

Maharashtra

India

Conseguenti modifiche nella produzione: Incremento, fino a 10 volte, dei batches sizes attualmente autorizzati;

Modifica della velocità di miscelazione nella fase di pre-mixing e nella fase di final blending relativamente al medicinale LOSARTAN MYLAN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NO/H/0185/001,003,004/II/003/G

Tipologia della variazione:

B.II.b.1 *d)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o tutto il processo di fabbricazione del prodotto finito, che richiede un'ispezione specifica iniziale o prodotto

B.II.b.3 *a)* Modifica nel processo di fabbricazione del prodotto finito. Modifica minore nel processo di fabbricazione di una forma di dosaggio solida orale a rilascio immediato o soluzione orale

B.II.b.4 *a)* Modifica della dimensione del lotto (comprese le gamme di dimensione del lotto) del prodotto finito

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08653
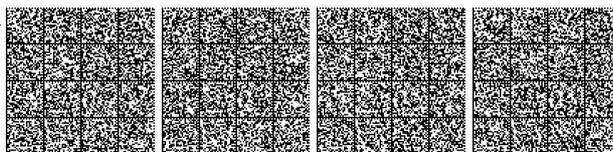
Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Ropinirolo Actavis»

Estratto determina V&A n. 2187/2014 del 20 ottobre 2014

Aggiornamento del DMF della sostanza attiva ropinirolo, da: NLL/RN/AP/001/01/June 2010 a: NLL/RN/AP/001/02/May 2012, relativamente al medicinale ROPINIROLO ACTAVIS PTC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DK/H/2042/001,003,005/II/003.

Tipologia della variazione: B.1.z) Altra variazione.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08654

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Rabeprazolo Actavis»

Estratto determina V&A n. 2186/2014 del 20 ottobre 2014

Modifica del limite del controllo di processo «resistenza alla rottura» delle compresse non rivestite, relativamente al medicinale RABEPRAZOLO ACTAVIS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: EE/H/0136/001-002/II/009.

Tipologia della variazione: B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08655

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Riastap»

Estratto determina V&A n. 2185 /2014 del 20 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di un test alternativo per la determinazione dell'attività funzionale del principio attivo fibrinogeno nel prodotto finito, relativamente al medicinale RIASTAP ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/1936/001/II/020.

Tipologia della variazione: B.II.d.2.c) Modifiche qualitative prodotto finito. Controllo del prodotto finito - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08656

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Actilyse».

Estratto determina V&A n. 2184/2014 del 20 ottobre 2014

Approvazione del terzo interim report relativo allo studio di analisi dei dati SITS-UTMOST

relativamente al medicinale ACTILYSE ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

PROCEDURA: DE/H/0015/001,004/II/103

Tipologia della variazione: C.I.13) MODIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'EFFICACIA E LA FARMACOVIGILANZA MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente

TITOLARE AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08657

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Efavirenz Mylan».

Estratto determina V&A n. 2148/2014 del 14 ottobre 2014

Aggiornamento del ASMF in possesso del produttore di API Efavirenz, di seguito riportato : Mylan Laboratories Limited, R&D Centre, Plot No 34-A Anrich Industrial Estate Bollaram Jinnaram Mandal, Medak District-502325

Andhra Pradesh, India

La versione aggiornata è la seguente: Applicant's part: version MLL/ESB/AP/006/00, August 2013

Restricted part: version MLL/ESB/RP/006/00, August 2013

Introduzione da parte del produttore di prodotto finito, del test "Identificazione mediante XRD", con metodo già autorizzato e utilizzato dal produttore di API.

relativamente al medicinale EFAVIRENZ MYLAN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

PROCEDURA: FR/H/0496/001/II/004/G

Tipologia della variazione: B.I.a.2.b Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifica sostanziale nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibile di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del principio attivo

B.I.b.2.a Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione Modifiche minori di una procedura di prova approvata del principio attivo

TITOLARE AIC: MYLAN S.P.A.
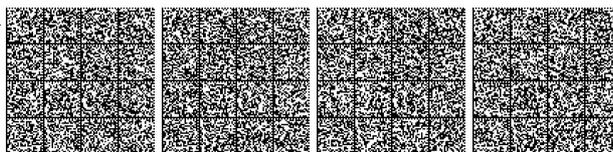
SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08658

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Cloruro di Litio Lidco».

Estratto determina V&A/2149 del 14 ottobre 2014

AUTORIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE: Aggiornamento della metodica chimica/farmaceutica

RELATIVAMENTE AL MEDICINALE: CLORURO DI LITIO LIDCO

PROCEDURA EUROPEA: UK/H/520/01/II/03

TITOLARE AIC: LIDCO LTD

è modificata come di seguito indicato:

Sostituzione del produttore del principio attivo cloruro di litio da: Fischer Scientific UK - Loughborough UK' a : Fluka Chemie (Sigma Aldrich) - Industriestrasse 25 - CH - 9471 - BUCHS/Schweiz - Switzerland.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08659

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ramipril Zentiva».

Estratto determina V&A/2066 del 7 ottobre 2014

Medicinale: RAMIPRIL ZENTIVA

Confezioni:

037692023 - "2,5 mg compresse" 28 compresse divisibili in blister Pvc/Al

037692035 - "5 mg compresse" 14 compresse divisibili in blister Pvc/Al

037692047 - "10 mg compresse" 28 compresse divisibili in blister Pvc/Al

Titolare AIC.: ZENTIVA ITALIA SL

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08660

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ferinject».

Estratto determina V&A/2065 del 7 ottobre 2014

Medicinale: FERINJECT

Confezioni:

040251011 - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 2 ml

040251023 - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 2 ml

040251035 - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 10 ml

040251047 - "50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 10 ml

Titolare AIC.: VIFOR FRANCE S.A.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08661

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Panacef», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 346/2014 del 21 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PANACEF.

Confezioni:

024227 011 - 250 mg capsule rigide 12 capsule;

024227 023 - 500 mg capsule rigide 8 capsule;

024227 035 - 125 mg/5 ml granulato per sospensione orale flacone 100 ml;

024227 047 - 50 mg/ml gocce orali sospensione flacone 20 ml;

024227 050 - 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale flacone 100 ml;

024227 074 - 375 mg compresse a rilascio modificato 12 compresse;

024227 086 - 500 mg compresse a rilascio modificato 8 compresse;

024227 098 - 750 mg compresse a rilascio modificato 6 compresse;

024227 100 - 187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale flacone 60 ml;

024227 124 375 - mg/5 ml granulato per sospensione orale 1 flacone 70 ml;

024227 136 - 375 mg granulato per sospensione orale 12 bustine;

024227 148 - 750 mg compresse a rilascio modificato 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Valeas S.p.A. Industria Chimica e Farmaceutica.

Procedura nazionale con scadenza il 30 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08768

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Miorexil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 345/2014 del 20 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MIOREXIL.

Confezione: 036320012 - 4 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 18 marzo 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1348 relativa all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio illustrativo.

In adeguamento alla linea guida EMA/707229/2009 «Quality Review of Documents Group (QRD)», la ditta è autorizzata alla modifica dell'espressione della concentrazione:

da 036320012 - 2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale da 2 ml;

a 036320012 - 4 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale 2 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08769

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fluoro-Uracile Meda», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 344/2014 del 16 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLUORO-URACILE MEDA.

Confezioni:

020352 011 - 250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 10 fiale da 5 ml;

020352 050 - 500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 flaconcini da 10 ml;

020352 062 - 1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 flaconcini da 20 ml;

020352 074 - 5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino da 100 ml;

020352 086 - 5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 flaconcini da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08770

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tisana Kelemata», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 310 del 23 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TISANA KELEMATA.

Confezioni:

«10 bustine filtro» g 2 - A.I.C. n. 000367045;

«Polvere per tisana», scatola 80 g - A.I.C. n. 000367058;

«Polvere per tisana», scatola 100 g - A.I.C. n. 000367060;

«1,3 g tisana» 20 bustine - A.I.C. n. 000367072;

«16 mg compresse rivestite» 40 compresse - A.I.C. n. 000367108.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 30 giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08771

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato finanziati con il Fondo per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 – Anno 2014.

Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, le Linee di indirizzo adottate in data 11 novembre 2014 per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per l'annualità 2014.

14A08875

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo Misurlab srl, in Foggia.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

- MISURLAB srl - Via Luigi Guerrieri, 2 - Foggia

è abilitato, a decorrere dal 13 ottobre 2014 alle verifiche periodiche e straordinarie di

- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 6 giugno 2013.

14A08697

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo Certificazioni Srl, in Imola.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

CERTIFICAZIONI Srl - Via 1° Maggio 86/C Imola (BO)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 ottobre 2014.

14A08698
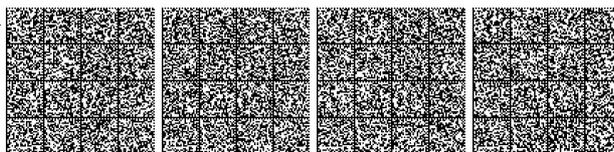
Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo Eucer srl, in Firenze.

Con decreto del Direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 29 ottobre 2014 il seguente organismo:

EUCER srl - Via delle Mantellate, 8 - Firenze

- Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

14A08699

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo O.N.P.I. Srl, in Foggia.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

O.N.P.I. Srl - Via P. Tarantino, 86 - Foggia

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 10 ottobre 2014.

14A08700

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A n. 2025 del 1° ottobre 2014 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: "Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar»". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2014).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 97, prima colonna al quarto rigo, dove è scritto: « " mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml;...», leggasi: « "5 mcg/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 1 ml;...».

14A08846

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-265) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00